#### COMUNE DI ALCAMO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

PRINCIPI E FINALITA'

01. IL COMUNE DI ALCAMO AFFERMA L'AUTONOMIA DELLA COMUNITA' LOCALE FONDATA SUI VALORI CULTURALI, STORICI, SOCIALI, AMBIENTALI, POLITICI ED ECONOMICI CHE NE CARATTERIZZANO L'IDENTITA'; COME APPARTENENTE

AD UN VASTO TERRITORIO, GEO-POLITICAMENTE PROIETTATO DALL`EUROPA VERSO IL MEDITERRANEO, INTENDE RISCOPRIRE LA SUA VOCAZIONE

ALLO SCOPO DI RINSALDARE VINCOLI DI MUTUO RISPETTO, DI COOPERAZIONE E DI COMMERCIO TRA I POPOLI.

02. IN COERENZA CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DEL PREAMBOLO

DELLO STATUTO DELL` ONU, CHE SANCISCONO IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI, I.A

PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLE LIBERTA' DEMOCRATICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI, LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, DELLE

LIBERTA' DEMOCRATICHE E DELLA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE, RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DEGLI UOMINI E DEI POPOLI, DA ESTRINSECARE NELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E NELLA VITA DELLA COMUNITA' CIVILE. PROMUOVE A TAL FINE LA CULTURA DELLA

PACE E DEI DIRITTI UMANI MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA, DI EDUCAZIONE, DI COOPERAZIONE E DI INFORMAZIONE CHE TENDONO A

FARE DEL COMUNE UNA TERRA DI PACE.

03. ALLA LUCE DI TALI PRINCIPI NONCHE' DEI VALORI FONDAMENTALI DI SOLIDARIETA'

DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA SANCITI DALLA

COSTITUZIONE, E' SCOPO FONDAMENTALE DEL COMUNE QUELLO DI TUTELARE E MIGLIORARE LA VITA DELLA COMUNITA' IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI E DI RENDERE PIU' UMANA L'ESISTENZA DELLE PERSONE CHE LA COMPONGONO;

IN

PARTICOLARE PROMUOVENDO LA CULTURA E LE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, VALORIZZANDO I DIRITTI DEI MINORI E DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI, PROPONENDO TUTTE LE INIZIATIVE PER UNA LORO PIENA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE E ASSUMENDO LA FAMIGLIA COME

RISORSA E VALORE. CIO' AL FINE DI PREDISPORRE PIANI E

PROGRAMMI IN RAPPORTO CON LE ALTRE REALTA' SOCIALI E CON IL TERRITORIO. IL

COMUNE INDIRIZZA, ALTRESI', LA PROPRIA AZIONE ALLA

PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE, ALL`INIZIATIVA ECONOMICA PUBBLICA E

PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI

ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E/O DI COOPERAZIONE.

04. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO E LA CAPACITA' DEI CITTADINI DI PARTECIPARE

ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE PUBBLICO COME

FONDAMENTALE PRINCIPIO DEMOCRATICO, SECONDO LE AFFERMAZIONI DELLA "ARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI" (STRASBOURG 15.10.1985,

PATIEICA DADI AMENTO ITALIANO DEL 20.12.1080): ASSUME I METODI DELLA

RATIFICA PARLAMENTO ITALIANO DEL 30.12.1989 ) ; ASSUME I METODI DELLA PROGRAMMAZIONE E DEL COORDINAMENTO SECONDO IL PRINCIPIO DI

SUSSIDIARIETA' CHE AFFIDA LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AL LIVELLO DOVE SI

PONGONO; ARTICOLA IL DECENTRAMENTO GESTIONALE DEL TERRITORI; TUTELA LE ESPRESSIONI ASSOCIATIVE; SI COLLEGA ORGANICAMENTE ALLA PROVINCIA REGIONALE ED ALLA REGIONE; FAVORISCE LA CRESCITA DELLA COMUNITA' NA ZIONALE IN ELINZIONE DELLA COSTRUZIONE DELL'UNIONE

COMUNITA' NAZIONALE IN FUNZIONE DELLA COSTRUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA.

05. IL COMUNE E' CONSAPEVOLE CHE PER COSTRUIRE LA NUOVA SOCIETA' E' NECESSARIO CHE TUTTI I LIVELLI DELLA VITA DI RELAZIONE, DAL

QUARTIERE ALL`INTERO PIANETA, SI ESPRIMANO CON LA MAGGIORE AUTONOMIA POSSIBILE E CON UNA COORDINAZIONE NON GERARCHICA MA PARITARIA.

PER PROMUOVERE AUTONOMIA INSIEME A COORDINAZIONE, NEI LIMITI CONSENTITI

DALLE LEGGI, ISTITUISCE LA CONSULTA COME ORGANI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

06. L'APPARTENENZA DEL COMUNE AD UN PIU' VASTO TERRITORIO PROIETTATO DALL'EUROPA VERSO IL MEDITERRANEO LO IMPEGNA A FAVORIRE OCCASIONI DI INCONTRO SIA VERSO I PAESI EUROPEI CHE VERSO QUELLI MARITTIMI

CIRCOSTANTI; ADERISCE A TAL FINE AD ORGANIZZAZIONI CHE RICONOSCONO IL RUOLO DEI POTERI LOCALI NEL PROMUOVERE UN ORDINE DEMOCRATICO SOVRANAZIONALE; CURA RAPPORTI DI GEMELLAGGIO; ASSUME INIZIATIVE PER INTERESSARE LA POPOLAZIONE ALLA CULTURA DELL'INTERSCAMBIO;

CONCORRE, NELL'AMBITO DELLE SUE POSSIBILITA', ALL'AZIONE DEI MOVIMENTI CHE SI PROPONGONO LA COOPERAZIONE TRA I POPOLI E L'UNIFICAZIONE DELL'EUROPA.

07. A FONDAMENTO DELLE INIZIATIVE DI INCONTRO TRA I POPOLI PROMUOVE L'ACCOGLIENZA, L'ACCESSO AL LAVORO ED ALLA CASA, NONCHE' L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI, ASSICURANDO A

QUANTI FISSANO LA DIMORA NEL COMUNE L'ESERCIZIO DI TUTTI I DIRITTI CIVILI E POLITICI, NELL'AMBITO DELLE VIGENTI LEGGI. 08. IL PATRIMONIO DELLA COMUNITA' LOCALE A' COSTITUITO DAI BENI

AMBIENTALI

CULTURALI SOCIALI ARCHEOLOGICI PAESAGGISTICI GEOLOGICI NATURALISTICI FAUNISTICI FORESTALI DALLE COMUNITA' BIOLOGICHE DALLE RISORSE IDRICHE E MINERARIE PRESENTI NEL TERRITORIO NONCHE'

DELLE PROPRIE TRADIZIONI E BENI DEMO - ETNO - ANTROPOLOGICI. IL COMUNE ATTIVA RICERCHE STUDI CENSIMENTI RACCOGLIE DATI PER

CONOSCERE CONTABILIZZARE DOCUMENTARE E DEFINIRE I BEN DELLA COMUNITA'

LOCALE COSTITUENDO UN APPOSITO ARCHIVIO. IL COMUNE PROVVEDE ALLA SALVAGUARDIA ED ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA

#### COMUNITA'

LOCALE VALORIZZA IL TERRITORIO AGRICOLO DIFENDENDONE LA DESTINAZIONE NON SOLO A SCOPI PRODUTTIVI MA ALTRESI' AMBIENTALISTICI CULTURALI E RICREATIVI PROMUOVENDO ANCHE LA PARTECIPAZIONE CONSULTIVA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. IL COMUNE SI IMPEGNA A GARANTIRE UNO SVILUPPO ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE E VALORIZZANDO LE RISORSE DEL TERRITORIO. A TALE SCOPO ADOTTA

PER LE OPERE CHE COMPORTINO TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO QUALE CRITERIO GENERALE QUELLO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE SECONDO LE PREVISIONI DELLE LEGGI SPECIALI REGIONALI NAZIONALI ED IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE.

09. A FONDAMENTO DELLE INIZIATIVE PROMUOVE ALTRESI' LA COSTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE BIBLIOTECHE AL FINE DEL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI INFORMATIVI GARANTENDO L'OSSERVAZIONE

DELLA MEMORIA STORICA DELLA COMUNITA' E LA DIVULGAZIONE DELLA TESTIMONIANZA DEL PENSIERO UMANO. IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEVE ESSERE

APERTO A TUTTE LE FASCE SOCIALI E CULTURALI DELLA POPOLAZIONE.

10. IL COMUNE ASSICURA L'AUTONOMIA CULTURALE DELLA PROPRIA BIBLIOTECA ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI UN COMITATO RISTRETTO DI GARANTI COMPOSTO DA PERSONE ESPRESSIONI DEL MONDO DELLA CULTURA DELL'ARTE E DELLA SCIENZA.

ART. 02

ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA E GONFALONE 01. IL TERRITORIO DEL COMUNE, CON UN'ESTENSIONE DI KMQ. 130,86, COMPRENDE IL

CAPOLUOGO, ALCAMO MARINA, TUTTI I NUCLEI E GLI AGGLOMERATI RICADENTI NELLO STESSO.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, RAFFIGURATO

DA UN RAMO DI QUERCIA E DI ALLORO UNITE ALLA BASE DA UN NASTRO TRICOLORE SORMONTATI DA UNO SCUDO SANNITICO IN CAMPO D`ARGENTO

CON TRE MONTI IN ORO; QUELLO CENTRALE SORMONTATO DA UNA CORONA A 05 TORRI. IL GONFALONE O LO STEMMA SONO STATI CONCESSI CON DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 19.12.1988 .

03. NEL QUADRO DI UNO SVILUPPO EQUILIBRATO TRA TERRITORIO E CITTADINI CHE VI

ABITANO O VI LAVORANO IL COMUNE PERSEGUE POLITICHE DI GESTIONE CONSORTILE DI SERVIZI COMUNI NEL CAMPO DEI TRASPORTI, DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI, DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO E DELLA TUTELA AMBIENTALE; PERSEGUE INOLTRE IL RIORDINAMENTO DEI CONFINI COMUNALI, AL DI SOPRA DEGLI INTERESSI DI PARTE, PER IL BENE DELLE POPOLAZIONI, NEL SUPERAMENTO DI UNA VISIONE PURAMENTE AMMINISTRATIVA DI

LIMITI COMUNALI CHE SIANO SOLO ARTIFICIALI E NON NATURALI E CULTURALI.

04. PRIVILEGIA INOLTRE IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NEL

CENTRO STORICO; DEDICA PARTICOLARE ATTENZIONE AL RECUPERO DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE, ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SOVVENZIONATA E CONVENZIONATA ED ALLE INFRASTRUTTURE.

05. PROMUOVE LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE CON INIZIATIVE RIVOLTE A PREVENIRE E AD ELIMINARE QUALSIASI FORMA DI INQUINAMENTO;

TUTELA LA PROPRIA VOCAZIONE; PROMUOVE IL RISPARMIO ED IL RECUPERO DELLE

RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI; TUTELA I VALORI

DELL`AMBIENTE NATURALE, STORICO ED ARTISTICO. SUBORDINA A TALI PRINCIPI GLI

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE.

06. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SI RIUNISCONO DI NORMA NELLA SEDE COMUNALE CHE

E' UBICATA NEL CAPOLUOGO. POSSONO RIUNIRSI IN ALTRO

LUOGO, PREVIO AVVISO AL PUBBLICO. LA CONSULTA, DI CUI ALL` ARTT. 32 , HA SEDE

IN LOCALI IDONEI.

TITOLO 02

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 03

**STATUTO** 

01. IL COMUNE DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO NELLO STATUTO NELL'AMBITO

DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI FISSATI DA LEGGI

GENERALI DELLA REPUBBLICA. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI I REGOLAMENTI E

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. IL PROCEDIMENTO PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO, COSI' COME PREVISTO DAL

TERZO COMMA DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990,

N. 142 , RECEPITO DALL` ARTT. 01 , COMMA 01 LETTERA ``` L.R. 11.12.1991 N. 48 , DEVE DI

NORMA INCLUDERE IDONEE FORME DI

PREVENTIVA CONSULTAZIONE POPOLARE.

03. LE MODIFICHE SONO SOTTOPOSTE A REFERENDUM NEI MODI E CON LE PROCEDURE

PREVISTE DAL REGOLAMENTO QUANDO NE FACCIANO DOMANDA,

ENTRO TRE MESI DALLA LORO PUBBLICAZIONE, SECONDO LA MODALITA' PREVISTE

DAL TITOLO 06.

04. PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO, L'INIZIATIVA POPOLARE SI ESERCITA CON LE

MODALITA' PREVISTE DAL TITOLO 06.

ART. 04

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE, DI ESECUZIONE

INDIPENDENTI E DI DELEGIFICAZIONE:

- A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;
- B) PER LE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- C) PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI

LEGGE:

- D) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.
- 02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA PREVISTA DALLE LEGGI, LA POTESTA'

REGOLAMENTARE VIENE ESERCITA NEL RISPETTO DELLE NORME

DI PRINCIPIO PREVISTE DALLE LEGGI STESSE, DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

03. DEVONO ESSERE DELIBERATI OBBLIGATORIAMENTE DAL CONSIGLIO I SEGUENTI

**REGOLAMENTI:** 

- A) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI;
- B) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E PER

IL PERSONALE;

- C) REGOLAMENTO DEI CONTRATTI;
- D) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E PER

IL PERSONALE:

- E) REGOLAMENTO PER IL REFERENDUM E LE ALTRE NORME DI PARTECIPAZIONE.
- 04. I REGOLAMENTI DI CUI AL TERZO COMMA LETTERA A), B), C) DEVONO ESSERE DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO.
- 05. I REGOLAMENTI COMUNALI DOVRANNO TRADURRE IN NORME LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DEL 19 GENNAIO 1991 DELL'ALTO

COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA AVENTE PER OGGETTO "ATTIVITA' NORMATIVA DEGLI ENTI LOCALI AL FINE DEL CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE" CHE

**SUGGERISCE** 

NORME IN MATERIA DI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE SU: L'ORDINE CRONOLOGICO DI TRATTAZIONE DEGLI APPALTI; LA

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIURIDICHE DEI CONCORSI;

LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O DI INTERVENTI ASSISTENZIALI; LA SCELTA DEI

COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA; LA PROGRAMMAZIONE E LA PRIORITA' DELLE OPERE DA SEGUIRE; L'ISTITUZIONE DI ALBI PERMANENTI DI APPALTATORI E DI FORNITORI PER LE OPERE DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA: L'ISTITUZIONE DEI PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER LE ATTIVITA' DI

ECONOMIA; L'ISTITUZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE, CONSULENZA E COLLAUDO.

06. GLI ATTI DELIBERATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME

REGOLAMENTARI.

07. I REGOLAMENTI, FERMA RESTANDO LA PUBBLICAZIONE DELLA RELATIVA DELIBERA

DI APPROVAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA.

ART. 05

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE 01. SPETTA AL CONSIGLIO DELIBERARE LE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE IN DIPENDENZA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVE EMANATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA COMUNITA' EUROPEA RECEPENDO, ADEGUANDO ED

ADATTANDO AL COMPLESSO NORMATIVO DEL COMUNE LE NUOVE DISPOSIZIONI, IN PARTICOLAR MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL

COMUNE STESSO.

ART. 06

**ORDINANZE** 

01. IL SINDACO PUO' EMANARE ATTI CON I QUALI STABILISCONO DISPOSIZIONI PER

L'ATTUAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. L'EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DI CUI ALL' ARTT. 69 DELLA LEGGE REGIONALE 15.03.63 N. 16 DEVE ESSERE

ADEGUATAMENTE MOTIVATA E LIMITATA AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO DIECI OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI, SE RIVOLTE A

PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO, PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI.

SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

ART. 07

FONTI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

 $01.\ SPETTA$  AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AL SEGRETARIO COMUNALE ED

AI DIRIGENTI NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE,

L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME

LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. NELL`AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI COMPETE AL SEGRETARIO EMANARE

CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI

TALI ATTI POSSONO ESSERE ALTRESI' EMANATI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI. TITOLO 03

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE, GLI ORGANI

ART 08

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI

INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E ATTI DI CONTROLLO E DURA IN CARICA QUATTRO ANNI.

02. IL CONSIGLIO ESPRIME L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ATTI QUALI

RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBIETTIVI,

PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI DELLE ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. OVE AGLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL CONSIGLIO ATTRIBUISCA VALORE

DI DIRETTIVA, L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI

DELL'AMMINISTRAZIONE DOVRA' UNIFORMARSI AI CONTENUTI DEGLI ATTI STESSI.

POTENDOSENE DISCOSTARE, PER IL MIGLIOR PERSEGUIMENTO

DELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI.

04. IL CONSIGLIO INDIRIZZA ALTRESI' L'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE CON L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI

CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATORIO, ORGANIZZATIVO E NEGOZIALE. GLI ATTI

FONDAMENTALI CONTENGONO L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E

DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LE RISORSE GLI STRUMENTI DELL'AZIONE, LE

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE, INDIVIDUANDO GLI ELEMENTI LA

CUI VARIAZIONE RICHIEDA UN ULTERIORE INTERVENTO DEL CONSIGLIO.

05. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA'

DELL'AMMINISTRAZIONE IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI ESAME E DI CONTROLLO DEI CONSUNTIVI, DELLE RELAZIONI DELLA GIUNTA E DEI

REVISORI DEI RENDICONTI PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI, LE

INTERROGAZIONI, LE INDAGINI CONOSCITIVE CHE PREVEDANO ALTRESI' L'AUDIZIONE

DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI

RESPONSABILI DEI SERVIZI. CON APPOSITA DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, PUO' PROCEDERE AD INCHIESTE NOMINANDO APPOSITA COMMISSIONE D'INDAGINI SU QUALSIASI MATERIA

ATTINENTE ALL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE. I POTERI, LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE STESSE COMMISSIONI SONO INDICATI IN

APPOSITO REGOLAMENTO.

06. SPETTA AL CONSIGLIO LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI CHIAMATI

A RAPPRESENTARLO IN ORGANISMI DI QUALSIASI NATURA.

07. UNA PROPOSTA DI DELIBERA DI MINORANZA FIRMATA DA UN QUINTO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE INSERITA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE; TALE TERMINE E' PROROGATO DI ULTERIORI ATTI ISTRUTTORI D'UFFICIO.

- 08. IL CONSIGLIO ESERCITA LA POTESTA' DI AUTO-ORGANIZZAZIONE SECONDO LE MODALITA' DETERMINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.
- 09. I LAVORI DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL

REGOLAMENTO.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, ESPRIME IN SEDUTA PUBBLICA LE PROPRIE VALUTAZIONI.

ART. 09

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESPLETATE LE OPERAZIONI DI GIURAMENTO, CONVALIDA E SURROGA, PROCEDE ALL'ELEZIONE NEL SUO SENO DI UN PRESIDENTE, PER LA CUI ELEZIONE E' RICHIESTA ALLA PRIMA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO; IN SECONDA VOTAZIONE RISULTA ELETTO IL CANDIDATO CHE ABBIA RIPORTATO LA MAGGIORANZA

SEMPLICE. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE ALTRESI' UN VICE PRESIDENTE.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE ED IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTO,

DAL CONSIGLIERE PRESENTE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE

INDIVIDUALI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE CON ALL'ORDINE DEL

GIORNO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO

STATUTO E, COMPATIBILMENTE CON QUESTI, DANDO LA PRECEDENZA ALLE PROPOSTE

DEL SINDACO.

- 04. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DISPOSTA DAL PRESIDENTE USCENTE.
- 05. QUALORA IL PRESIDENTE USCENTE NON PROVVEDA, LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE NEO-ELETTO CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE INDIVIDUALI AL QUALE SPETTA, IN OGNI CASO, LA PRESIDENZA PROVVISORIA DALL'ASSEMBLEA FINO ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE.
- 06. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ELETTO PER LA PRIMA VOLTA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 26.08.92 , N.
- 07 E' DISPOSTA DAL SINDACO USCENTE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E LA SEDUTA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO PER PREFERENZE INDIVIDUALI.
- 07. NELL`IPOTESI DI OMISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALL` ASS.TO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI PER IL CONTROLLO SOSTITUTIVO.
- 08. E' ISTITUITO L'UFFICIO DI PRESIDENZA COMPOSTO DA TRE COMPONENTI COMPRESO IL PRESIDENTE.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESIEDE IL CONSIGLIO E DIRIGE IL

DIBATTITO, FISSA LA DATA PER LE RIUNIONI ORDINARIE E

STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO PER DETERMINAZIONE PROPRIA O SU RICHIESTA DEL

SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

02. LA DIRAMAZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NONCHE' L'ATTIVAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPETTA AL PRESIDENTE.

03. IL SINDACO O UN ASSESSORE DA LUI DELEGATO, E' TENUTO A PARTECIPARE ALLE

RIUNIONI DI CONSIGLIO; IL SINDACO E I MEMBRI DELLA GIUNTA POSSONO INTERVENIRE ALLE MEDESIME RIUNIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

## ART. 11

GRUPPI CONSILIARI

- 01. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI COSTITUIRE CON ALTRI UN GRUPPO CONSILIARE, FORMATO DA ALMENO TRE UNITA'. SE UNA LISTA HA UNO O DUE RAPPRESENTANTI, QUESTI FORMANO UN GRUPPO CONSILIARE. CIASCUN GRUPPO INDICA ALL'ATTO DELLA SUA COSTITUZIONE IL CAPOGRUPPO. 02. I CONSIGLIERI SONO TENUTI A DICHIARARE, PER ISCRITTO, A QUALE GRUPPO CONSILIARE INTENDONO APPARTENERE. IL CONSIGLIERE CHE NON DA COMUNICAZIONE DI APPARTENENZA, A UN GRUPPO CONSILIARE, SI INTENDE APPARTENERE ALL'UNICO GRUPPO MISTO, CHE PUO' ESSERE COSTITUITO DA UN NUMERO DI CONSIGLIERI INFERIORI A TRE.
- 03. POSSONO ESSERE CONVOCATE CONFERENZE DI CAPOGRUPPO CON SCADENZE PERIODICHE, COME DA REGOLAMENTO INTERNO.
- 04. A CIASCUN GRUPPO CONSILIARE DEVONO ESSERE GARANTITE IDONEE STRUTTURE

PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.

#### ART. 12

**COMMISSIONI CONSILIARI** 

01. SONO ISTITUITE, IN SENSO AL CONSIGLIO, LE COMMISSIONI PERMANENTI CON FUNZIONI CONSULTIVE, PROPOSITIVE E ISPETTIVE DI

APPROFONDIMENTO SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO.

- 02. I COMPONENTI LE COMMISSIONI SONO DESIGNATI IN CONFORMITA' ALLE PREVISIONI REGOLAMENTARI.
- 03. IL REGOLAMENTO NE DISCIPLINA IL NUMERO, LA COMPOSIZIONE, NEL RISPETTO

DEL CRITERIO PROPORZIONALE, IL FUNZIONAMENTO E LE

ATTRIBUZIONI, NONCHE' LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI ANCHE A MEZZO DI

AUDIZIONI ESTERNE IN CASO DI PARTICOLARI NECESSITA'

ESPRESSE DALLA COMUNITA' LOCALE. LA COMMISSIONE VALUTERA'

L'OPPORTUNITA'

DELLA PUBBLICAZIONE DI DETERMINATE SEDUTE.

04. SONO COMMISSIONI PERMANENTI QUELLE RELATIVE ALLA COMPETENZA DELLE

MATERIE ASSEGNATE AI SINGOLI SETTORI COMUNALI. SONO

COMMISSIONI SPECIALI E/O DALLA SOCIETA' CIVILE.

05. IL SINDACO ED I COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE NON FANNO PARTE DI

ALCUNA COMMISSIONE.

06. LE COMMISSIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 SU ESPLICITO MANDATO DEL

C.C. EFFETTUANO INDAGINI CONOSCITIVE AL FINE DI ACQUISIRE INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTAZIONE UTILE ALL'ATTIVITA' CONSILIARE, AVVALENDOSI ANCHE DI AUDIZIONI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.
07. ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI POSSONO PARTECIPARE SU RICHIESTA DELLE STESSE, E SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPERTI E CONSULENTI. POSSONO PARTECIPARE, ALTRESI', ALLE PREDETTE RIUNIONI, SENZA

DIRITTO DI VOTO, IL SINDACO E/O GLI ASSESSORI INTERESSATI ALLA MATERIA. LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE.

ART. 13

**CONSIGLIERI COMUNALI** 

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE

OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA LA RELATIVA DELIBERAZIONE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO

DI MANDATO; L'ENTITA' E I TIPI DI INDENNITA' CHE SPETTANO AI CONSIGLIERI COMUNALI NONCHE' OGNI ALTRO BENEFICIO GIURIDICO ED ECONOMICO SONO STABILITI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. E' DOVERE DEL CONSIGLIERE COMUNALE INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FA PARTE. I CASI DI DECADENZA PER ASSENZA VENGONO DISCIPLINATI DALLE

NORME VIGENTI.

03. CIASCUN CONSIGLIERE HA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI

ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO; PUO' PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

04. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER

ISCRITTO E SONO EFFICACI E IRREVOCABILI DAL MOMENTO DELLA

LORO PRESENTAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, IL QUALE DEVE INSERIRE LA

SOSTITUZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI NON NECESSITANO

DI PRESA D'ATTO.

05. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE INDIVIDUALI NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE; A PARITA' DI VOTI SI HA PER ANZIANO IL MAGGIORE DI ETA'.

06. LE MODALITA' DI INIZIATIVA E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIERE SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO. IL CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DIRETTAMENTE DAGLI UFFICI DEL COMUNE

NONCHE' DALLE AMMINISTRAZIONI INDICATE NEL SUCCESSIVO

ARTT. 20, TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO, UTILI

ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. TALI NOTIZIE E

INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE, TANTO VERBALMENTE QUANTO PER ISCRITTO, DAL CONSIGLIERE E DEVONO ESSERE, FORNITE SECONDO

QUANTO SPECIFICATO DALLA RICHIESTA, IN FORMA VERBALE, SCRITTA, ENTRO IL PIU'

BREVE TEMPO POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE TRE GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA, SALVO CASI PARTICOLARI ESPLICITAMENTE PREVISTI

DAL REGOLAMENTO. IL DIRITTO DI COPIA SI INTENDE

ESERCITATO SENZA ONERE ECONOMICO PER IL CONSIGLIERE CHE SE NE AVVALE, SALVO IL CASO DI COPIE AUTENTICHE. NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO. IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

07. GLI ORGANI ELETTIVI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE POSSONO ATTRIBUIRE AI CONSIGLIERI MANSIONI E COMPITI OVE QUESTO SIA RITENUTO OPPORTUNO E FAVORISCA IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SENZA CHE CIO' COMPORTI TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA

STESSA E LEGITTIMAZIONE DI PROVVEDIMENTI.

ART. 14

LA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 08 ASSESSORI, NON CONSIGLIERI, IN

POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED

ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

02. AGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE NORME SULLE ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITA' DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI.

03. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON PROPRIA DELIBERAZIONE

DA COMUNICARE AL CONSIGLIO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' PER SETTORI OMOGENEI PROVVEDENDO NEL CONTEMPO AD INDIVIDUARE GLI ASSESSORI AI QUALI E' CONFERITA LA CURA DEI SETTORI MEDESIMI.

04. LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO, IL QUALE COORDINA E PROMUOVE L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE

RIGUARDANO L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E L'ATTIVITA'

PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO STESSO.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI PER CUI E' STABILITA UNA MAGGIORANZA SPECIALE. 06. LA GIUNTA PROVVEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE A REGOLAMENTARE LE

MODALITA' DI CONVOCAZIONE, LA DETERMINAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ED OGNI ALTRO ASPETTO AMMESSO AL

PROPRIO FUNZIONAMENTO.

07. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA QUATTRO ANNI.

08. NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL

CONSIGLIO LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA

COMPETENZA CONCERNENTI L'ATTIVITA' GESTIONALE CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI DI INDIRIZZO. TALI DELIBERAZIONI INDICANO LO SCOPO CHE SI PERSEGUE O IL RISULTATO DA RAGGIUNGERE, I MEZZI NECESSARI, I CRITERI E LE MODALITA' GENERALI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI ORGANI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED

GLI ALTRI ORGANI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

09. E' DATA FACOLTA' AD OGNI SINGOLO AMMINISTRATORE DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DEGLI IMPIEGATI COMUNALI E DI UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI LAVORO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI.

# ART. 15

NORMA COMUNE - PUBBLICITA' DEGLI ORDINI DEL GIORNO

01. GLI ORDINI DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE VENGONO RESI PUBBLICI MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

02. L'ELENCO DEGLI ATTI DELIBERATIVI ADOTTATI DALLA GIUNTA E' PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO LA DOMENICA SUCCESSIVA.

ART. 16

**IL SINDACO** 

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI

SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. ESERCITA ALTRESI' FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE AL FINE DI ASSICURARE LA

DIREZIONE UNITARIA DI AMMINISTRAZIONE AL FINE DI

ASSICURARE LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DEL COMUNE ED IN PARTICOLARE:

A) INDIRIZZA AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE IN

ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL

CONSIGLIO QUELLE CONNESSE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA' DI DIREZIONE GENERALE DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E PROPOSITIVE DELLA GIUNTA;

- B) HA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DI ATTI EMESSI DAI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- C) ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE NONCHE' QUELLE CONTINGIBILI ED URGENTI DI

CUI AL PRECEDENTE ARTT. 06;

D) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE

CHE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO NON SIANO

SPECIFICATAMENTE ATTRIBUITI ALLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI DEL

**COMUNE** 

DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI:

E) PRESENTA OGNI SEI MESI UNA RELAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO COMUNALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E SULL'ATTIVITA'

SVOLTA NONCHE' SUI FATTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI;

F) E' TENUTO A RISPONDERE AGLI ATTI ISPETTIVI DEI CONSIGLIERI, COMUNALI ENTRI 30

GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE PRESSO LA

SEGRETERIA DEL COMUNE. LE RIPETUTE E PERSISTENTI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI

CUI SOPRA E DI CUI ALLA LETTERA E) DEL PRESENTE

ARTICOLO SONO RILEVANTI PER L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE 142/1990

COSI' COME RECEPITO E MODIFICATO DALL' ARTT. 01

LETTERA G) DELLA L.R. 48/1991.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E

DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO

STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. IL SINDACO INOLTRE:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL`ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI NEI

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI, COME

ATTORE O CONVENUTO, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;

- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L`ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL`ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI IN ORDINE AGLI

INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA

GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

F) HA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI.

AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI L'ADOZIONE DI

ATTI E PROVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO

NON ABBIA GIA' LORO ATTRIBUITO;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE, SENTITA LA GIUNTA, PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI

DALLA LEGGE, SALVO QUANTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

H) PUO' CONCLUDERE, SENTITO IL PARERE DEI DIRIGENTI, ACCORDI CON I SOGGETTI

INTERESSATI, AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO

DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE

DALL` ARTT. 12 DELLA L.R. N. 10/1991;

I) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONCERNENTI IL PERSONALE, NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI DIRIGENTI;

M) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E

DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;

N) FA PERVENIRE, NELLE IPOTESI DI DIMISSIONE DALLA CARICA, LA COMUNICAZIONE

DELL`AVVENUTA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI VOLONTA' AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE PERCHE' QUESTI NE DIA TEMPESTIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

- ED ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEGLI ENTI LOCALI:
- O) ADOTTA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON NON

COLLEGIALE O GESTIONALE, CHE IL PRESENTE STATUTO

ESPLICITAMENTE NON ABBIA ATTRIBUITO AI DIRIGENTI E/O AL SEGRETARIO;

P) NOMINA LA COMMISSIONE DI CUI ALL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 28.03.91 , N. 112 SULLA

BASE DEI CRITERI FISSATI DAL RELATIVO REGOLAMENTO

CHE STABILIRA' ALTRESI' IL NUMERO DEI MEMBRI E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE COMPETE AL DIRIGENTE DI SETTORE;

Q) NOMINA UNO O PIU' MESSI COMUNALI, A SEGUITO DI ATTO DELIBERATIVO DELLA

GIUNTA ( IN CONSEGUENZA DELL`ABROGAZIONE DELL` ARTT. 273 DEL T.U. 383/1934 ) . IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI NOMINA DIRETTAMENTE I MESSI OCCORRENTI ALLO SCOPO.

06. IL SINDACO INFINE:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED

ATTI ANCHE RISERVATI:

- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L`ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE

AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER

AZIONI, APPARTENENTI ALL`ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E

NE INFORMA, SE NECESSARIO IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA'

DI SVOLGIMENTO DELLO LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI:

- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL
- COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- G) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI:
- H) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI;
- I) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI DIRIGENTI;
- L) INCARICA DIPENDENTI A SOTTOSCRIVERE "ORDINE DEL SINDACO" ATTI E PROVVEDIMENTI E CERTIFICAZIONI DI VARIA NATURA, PER LO SNELLIMENTO DEI SERVIZI;
- M) ESERCITA LE FUNZIONI DI FUNZIONARIO DELEGATO DELLA REGIONE SICILIANA IN

MATERIA DI APERTURA DI CREDITO;

- N) PUO' AUTENTICARE DIRETTAMENTE, O A MEZZO DI PROPRIO DELEGATO, LE FOTOGRAFIE DEI CITTADINI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLA
- POPOLAZIONE STABILE DEL COMUNE. LA DELEGA PUO' ESSERE CONFERITA SIA AD UN

ASSESSORE COMUNALE CHE AD UN DIPENDENTE ALL'UOPO INCARICATO DEL SERVIZIO.

# ART. 17

**INCARICHI ESTERNI** 

01. IL SINDACO, PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON LE MATERIE DI

SUA COMPETENZA, PUO' CONFERIRE INCARICHI A TEMPO

DETERMINATO CHE NON COSTITUISCONO RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO. AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE.

02. IL NUMERO DEGLI INCARICHI E' REGOLATO DEL PRESENTE ART. DEVONO ESSERE IN

POSSESSO DEL TITOLO DI LAUREA.

04. IL SINDACO ANNUALMENTE TRASMETTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEGLI ESPERTI NOMINATI.

#### ART. 18

ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

- 01. IL SINDACO, NELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI GOVERNO:
- A) PROVVEDE AD ASSOLVERE LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, QUANDO LA LEGGE
- GLI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI "UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA" .
- B) SOVRAINTENDE, INFORMANDONE IL PREFETTO, AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINA PUBBLICO;
- C) EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE;

D) ESERCITA LE ATTRIBUZIONI IN RELAZIONE ALLA PROPRIA COMPETENZA, PREVISTA

DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICI DI SANITA' E IGIENE PUBBLICA;

E) SOVRINTENDE ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED

AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATOGLI DALLA LEGGE IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.

ART. 19

VICE SINDACO-ASSESSORI

01. IL SINDACO ATTRIBUISCE AD UN ASSESSORE FUNZIONI VICARIE PER SOSTITUIRLO

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO PIU' ANZIANO PER ETA'.

02. IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AGLI ASSESSORI COMPORTA FINO ALLA SUA

REVOCA IL TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA, IL DELEGANTE CONSERVA TUTTAVIA LA POTESTA' DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SULL'ESERCIZIO

DELLA COMPETENZA DA PARTE DEL DELEGATO. NON E' CONSENTITA LA DELEGA FRA ORGANI ELETTIVI E ORGANI BUROCRATICI.
03. CON L'ATTO DI DELEGA L'ASSESSORE ESPLICA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE MATERIE DELEGATE PREVISTE PER IL DELEGANTE FATTE SALVE LE FUNZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA.

TITOLO 04

INFORMAZIONI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ART 20

INFORMAZIONI E DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' ISPIRATA AL PRINCIPIO DELL'IMPARZIALITA' E DELLA TRASPARENZA. AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI TALE PRINCIPIO E' ASSICURATA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE

INFORMAZIONI ED E' RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, DELLE PROPRIE

AZIENDE ISTITUZIONI E DEI CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI COMUNALI.

ART. 21

CONTENUTO DEL DIRITTO D'ACCESSO

01. LA PRESENTE NORMATIVA SI APPLICA AD OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE, DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE

O COMUNQUE UTILIZZI AI FINI DELL'ATTIVITA'

#### AMMINISTRATIVA.

ART. 22

LIMITI ALL`ACCESSO

01. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO IN ORDINE AD OGNI ALTRO DOCUMENTO LA CUI

DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE LA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

02. LE AMMINISTRAZIONE INDICATE NELL` ARTT. 20 HANNO FACOLTA' DI DIFFERIRE

L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE, LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

#### ART. 23

MODALITA' D'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'ACCESSO

01. IL DIRITTO D'ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE VISURA ED ESTRAZIONE DI COPIA

DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI

INDICATI NEL PRESENTE TITOLO. LA VISURA DEI DOCUMENTI E' GRATUITA. IL RILASCIO

DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL

COSTO DI RIPRODUZIONE ED AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SE DOVUTI.

SALVO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO. PER

FAVORIRE TALE DIRITTO E' CONSENTITA, SENZA ALCUNA AUTORIZZAZIONE, LA RIPRESA TELEVISIVA DIRETTA O LA CRONACA RADIOFONICA DELLE SEDUTE CONSILIARI.

02. LA RICHIESTA SCRITTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI SU CARTA SEMPLICE DEVE ESSERE RIVOLTA AGLI UFFICI INDIVIDUATI DALL` ARTT. 28 .

SINO A QUANDO GLI UFFICI PREDETTI NON SARANNO INDIVIDUATI LA RICHIESTA DOVRA' ESSERE RIVOLTA AGLI UFFICI CHE HANNO FORMATO I DOCUMENTI E IL DETENGONO STABILMENTE.

03. IL PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DI ACCESSO, DI DIFFERIMENTO O DI LIMITAZIONE

DI ESSO DEVE ESSERE MOTIVATO ED EMESSO ENTRO TEMPI

BREVI, CERTI, E DEFINITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

04. NELL`AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, IL DIRIGENTE DI UNA DELLA AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 20 RILASCIA COPIE ED

ESTRATTI DI ATTI E DOCUMENTI DI UFFICIO NEI CASI NON VIETATI DALLE LEGGI ED

ASSISTE PERSONALMENTE O TRAMITE DELEGATO ALLA VISURA.

# ART. 24

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE COMPETENTE INTEGRATA DALLA PRESENZA DEI COMPONENTI L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO,

CONTROLLA L'OSSERVANZA E L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE

**NEL** 

PRESENTE TITOLO.

- 02. ALLA COMMISSIONE I CITTADINI POSSONO DIRETTAMENTE COMUNICARE OSSERVAZIONI E RECLAMI IN ORDINE AL MODO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE TITOLO.
- 03. LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 20 COMUNICANO ALLA COMMISSIONE DI

CUI AL PRIMO COMMA LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI AD ESSA RICHIESTI, ENTRO IL TERMINE DALLA MEDESIMA ASSEGNATO.

#### ART. 25

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'ACCESSO 01. LE AMMISSIONI INDICATE NELL' ARTT. 20 DESIGNANO APPOSITI UFFICI E PREDISPONGONO ATTREZZATURE ADEGUATE, PER CONSENTIRE AGLI AVENTI TITOLO LA CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E L'ESTRAZIONE TOTALE O PARZIALE DI COPIE, CON LA CAUTELA E GARANZIA DELLE CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI. CON PROVVEDIMENTI DEL SINDACO O DEL

CORRISPONDENTE ORGANO DELL`ENTE, SENTITA LA COMMISSIONE DI CUI ALL` ARTT. 24 POSSONO ESSERE INDIVIDUATE LE CATEGORIE DI ATTI DELLE QUALI

E' ESCLUSA LA CONOSCIBILITA' AI SENSI DELL' ARTT. 22

.

02. SARANNO RACCOLTE PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTITUZIONI, LE CIRCOLARI ED OGNI ATTO CHE DISPONE IN PROCEDIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 20 ED OGNI

DOCUMENTO IN CUI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE.

#### ART. 26

DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI CONTENUTI NEI SISTEMI INFORMATIVI TELEMATICI

01. CON L'ENTRATA IN FUNZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE IL DIRITTO

D'ACCESSO POTRA' ESSERE ESERCITATO, IN RELAZIONE AI DOCUMENTI IN ESSO RACCOLTI, ANCHE NEGLI UFFICI PERIFERICI IN CUI SONO UBICATI TERMINALI.

ART. 27

DISPOSIZIONE TRANSITORIE

01. A DUE ANNI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL SINDACO SULLA

BASE DEI RAPPORTI FORMATI DALLA COMMISSIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 24, RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL DIRITTO D'ACCESSO E PROPONE LE EVENTUALI MODIFICAZIONI NECESSARIE AL MIGLIORAMENTO DEL REGIME GIURIDICO DI ESSO.

ART. 28

FORME DI PUBBLICITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE PER

IL DIRITTO D'ACCESSO

- 01. L'ELENCO DEGLI UFFICI PRESSO CUI EFFETTUARE LA CONSULTAZIONE E' PUBBLICATO NELL'ALBO DEL COMUNE A CURA DEL SINDACO.
- 02. CON ORDINARIA DEL SINDACO POTRANNO ESSERE DISPOSTE ULTERIORI FORME DI

PUBBLICITA' ANCHE PER ESTRATTO O RIASSUNTO, DELL'ELENCO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. IN OGNI CASO COPIA AGGIORNATA DELL'ELENCO DOVRA' ESSERE TENUTA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO CIASCUNO DEGLI UFFICI DI CUI ALL'ARTT. 25 E PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, NONCHE'

PRESSO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

# ART. 29

DIVULGAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI O DELLE CONOSCENZE RIGUARDANTI PROFILI DI CARATTERE TERRITORIO, ECONOMICO, SOCIALE E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLA COMUNITA' LOCALE O DI SINGOLI SUOI ASPETTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI DATI ED ALLE CONOSCENZE UTILIZZATI A FONDAMENTO DI SCELTE DI PROGRAMMAZIONE O PIANIFICAZIONE GENERALE O DI SETTORE, O COMUNQUE PER INTERVENTI DI DIMENSIONE O DI RILIEVO COMUNALE.

02. TALE DIVULGAZIONE E' OPERATA MEDIANTE L`UTILIZZAZIONE DI APPOSITI MEZZI DI

COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIVI, E CON INIZIATIVE DI

CARATTERE EDITORIALE. A TAL FINE SARA' ISTITUITO PRESSO IL GABINETTO DEL SINDACO UN "UFFICIO STAMPA E INFORMAZIONE" CHE CURERA' UN BOLLETTINO INFORMATIVO DI TUTTE LE ATTIVITA' COMUNALI.

- 03. IL COMUNE PUBBLICA E DIFFONDE, ANCHE PER SETTORI DI ATTIVITA' UN "VADEMECUM DELL'ENTE" CONTENENTE IN PARTICOLARE:
- A) LA DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI;
- B) COMPITI ESPLETATI E PRESTAZIONI OFFERTE;
- C) MODALITA' D`ACCESSO. LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 20 COLLABORANO

CON COMUNE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL VADEMECUM.

04. I PREDETTI VADEMECUM VERRANNO INVIATI A TUTTI GLI ENTI PUBBLICI, AL DISTRETTO SCOLASTICO, AI CIRCOLARI DIBATTITI, ALLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E/O SUPERIORI, ALLE BIBLIOTECHE, ED ALLE ORGANIZZAZIONI

TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE, SINDACALI, DI PARTITO,

DI PATRONATO, DI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI, PUBBLICI E COLLETTIVI, ALLE

ASSOCIAZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO, NONCHE' AI SINGOLI CITTADINI CHE NE FANNO RICHIESTA PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

TITOLO 05

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 30

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

01. E' ISTITUITO L`ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI, SECONDO LE MODALITA'

STABILITE DALLO STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO ALLO SCOPO DI:

- A) ORGANIZZARE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA E COMUNALE;
- B) VALORIZZARE IL RUOLO DELLE FORME ASSOCIATIVE, GIA' ESISTENTI E ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE;
- C) PROMUOVERE LA NASCITA DI ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI, COMITATI E RAPPRESENTANZE DI BASE NEL CONTESTO DELLA COMUNITA' COMUNALE.
- 02. HANNO DIRITTO A FAR PARTE DELL'ALBO TUTTE LE ASSOCIAZIONI COSTITUITE CON

ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA DEBITAMENTE

REGISTRATA CHE SIANO DOTATE DI STATUTO, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE,

SIA IN VIA ESCLUSIVA, SIA QUALI ARTICOLAZIONI DI

ORGANISMI PRESENTI A LIVELLO PIU' AMPIO DI QUELLO COMUNALE, PURCHE' ABBIANO SVOLTO E SVOLGANO UNA COMPROVATA ATTIVITA'. HANNO PURE DIRITTO A FAR PARTE DELL'ALBO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALLA

LEGGE 256/90.

- 03. DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PRENDE ATTO LA GIUNTA SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA REGISTRA. L'ISCRIZIONE, IN UNA DELLE SOTTOELENCATE CATEGORIE, AVVIENE SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO. L'ALBO VIENE AFFIDATO AL SEGRETARIO COMUNALE. SI DETERMINANO I SEGUENTI CRITERI D'ISCRIZIONE:
- L'ASSOCIAZIONE NON ABBIA SCOPO DI LUCRO E NON SIA EMANAZIONE DI ENTI O ASSOCIAZIONI AVENTI TALE SCOPO:
- L'ASSOCIAZIONE NON COSTITUISCA SETTORE O MOVIMENTO DI PARTITO POLITICO.
- 04. L`ALBO SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI CATEGORIE, COMPATIBILMENTE CON LE

## REALI PRESENZE NEL TERRITORIO:

- A) PACE, UNIONE EUROPEA E RELAZIONI SOVRANNAZIONALI;
- B) AMBIENTE, TERRITORIO E TUTELA DEGLI ANIMALI;
- C) CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE;
- D) CULTURA, TRADIZIONI E MONDO GIOVANILE;
- E) PROMOZIONE SOCIALE DEI CITTADINI;
- F) ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA;
- G) INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO;
- H) PROMOZIONE DEGLI IMMIGRATI;
- I) LAVORATORI DIPENDENTI;
- L) SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO;
- M) ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI;
- N) COMITATI DI QUARTIERE E DELLE FAMIGLIE;

- O) COOPERATIVE. IL REGOLAMENTO PUO' INOLTRE STABILIRE UNA ULTERIORE SPECIFICAZIONE IN SOTTOCATEGORIE.
- 05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE IL RICONOSCIMENTO ALLORQUANDO

RITENGA, CON ATTO MOTIVATO, CHE L`ATTIVITA' DI UNA LIBERA ASSOCIAZIONE NON CORRISPONDA AI FINI INDICATI DAL SUO STATUTO O AGLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA', OVVERO NON SIA STATA SVOLTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI PRECEDENTI UNA COMPROVATA ATTIVITA' CORRISPONDENTE

AI FINI STATUTARI.

06. OGNI ANNO L'ALBO VIENE AGGIORNATA SECONDO LE MODALITA' FISSATE DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 31

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

- 01. IL COMUNE GARANTISCE A TUTTE LE FORME ASSOCIATIVE INCLUSE NELL'ALBO:
- A) IL DIRITTO DI SVOLGERE UN RUOLO PROPOSITIVO MEDIANTE PRESENTAZIONE DI

MEMORIE, ISTANZE, PETIZIONI, ALTRI MEZZI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI INDICATE NELL` ARTT. 17, LE QUALI SONO TENUTE AD ESAMINARE

NELLE SEDI COMPETENTI LE PROPOSTE PRESENTATE, DANDONE MOTIVATO RISCONTRO ENTRO I TERMINI FISSATI PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

B) IL DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATE SU TUTTE LE QUESTIONI AFFRONTATE DAGLI

ORGANI ISTITUZIONALI DELLE AMMINISTRAZIONI INDICATE NELL`

ARTT. 17 E, COMUNQUE, SU QUELLE AVENTI CARATTERE DI COMPETENZA RICONOSCIUTA PER CATEGORIA AD OGNI SINGOLA ASSOCIAZIONE.

02. E' RICONOSCIUTA ALLE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI PUBBLICI COLLETTIVI E DIFFUSI LA FACOLTA' DI AVVALERSI IN OGNI

CIRCOSTANZA DI TUTTI I DIRITTI DI CUI AL PRIMO COMMA, ALLA CUI TUTELA SARA'

PROVVEDUTO SECONDO LE MODALITA' CHE SARANNO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. NEL QUADRO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALE, E PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI, ALLA UNIONE ITALIANA CIECHI E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' DI: A) FORNIRE PARERI SU PROPOSTE, NONCHE' FORMULARE AUTONOME PROPOSTE,

ORGANIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE DEI SERVIZI;

B) ACCEDERE ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI PER LE VERIFICHE DELLA GESTIONE DEGLI

STESSI:

- C) PARTECIPARE A RIUNIONI ED INCONTRI DI COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO, ORGANISMI TECNICI ED ORGANISMI COMUNQUE ASSIMILATI AVENTI AD OGGETTO LA GESTIONE DEI SERVIZI;
- D) STIPULARE CONVENZIONI CON L'ENTE TERRITORIALE PER LA GESTIONE DI QUEI

SERVIZI CHE L'ENTE MEDESIMO IN TUTTO O IN PARTE NON ASSICURI DIRETTAMENTE;

E) ESERCITARE TUTTE LE FACOLTA' PREVISTE DALLA LEGGE. DALLO STATUTO DELL'ENTE LOCALE E DAL PROPRIO REGOLAMENTO. L'UNIONE ITALIANA CIECHI PUO' ESERCITARE LE FACOLTA' SOPRA INDICATE LIMITATAMENTE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CHE RIGUARDINO I CIECHI.

04. IL COMUNE RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS, DISABILI, ANZIANI, TOSSICODIPENDENTI E DI

QUELLI AD ELEVATO RISCHIO SOGGETTIVO E SOCIALE DI CUI ALLE NORMATIVE NAZIONALI E REGIONALI.

05. IL COMUNE SI IMPEGNA A SOSTENERE L'ATTIVITA' DELLA PRO-LOCO, NELLE SUA

OPERA DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 32

**CONSULTA** 

01. PER COORDINARE TUTTI I LIVELLI DI RELAZIONE NELLA VITA DEL COMUNE E PER

CONSENTIRE UN PIU' DIRETTO CONTATTO TRA CONSIGLIO

COMUNALE E REALTA' DI BASE, OPERA LA CONSULTA COME ORGANO CHE RIUNISCE

UN RAPPRESENTANTE PER CIASCUNA DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL`ALBO, A PRESCINDERE DALLA MAGGIORE O MINORE CONSISTENZA NUMERICA DEI

SOCI.

02. CON REGOLAMENTO APPOSITO SARANNO DETTAGLIATAMENTE STABILITE LE MODALITA' PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CIASCUNO ORGANISMO DELLE CATEGORIE DI CUI ALL` ARTT. 30 ED ASSEGNATI IN CONSEGUENZA I

COMPITI PER LE ATTIVITA' DA ESSO SVOLTE.

ART. 33

COMMISSIONI PARI OPPORTUNITA'

01. IL COMUNE NEL QUADRO DELL'ATTIVITA' TESA A CONTRIBUIRE AL SUPERAMENTO

DEGLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO SOCIALE E CULTURALE CHE IMPEDISCONO L'EFFETTIVA PARITA' DI CONDIZIONI FRA UOMO E DONNA, ISTITUISCE LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'. ESSA E' COMPOSTA DA DONNE IN RAPPRESENTANZA DI MOVIMENTI, DI ASSOCIAZIONI, DI COORDINAMENTI FEMMINILI DEI SINDACATI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI E DA ESPERTE DI ACCERTATA COMPETENZA SULLE CONDIZIONI FAMILIARI. LA COMMISSIONE HA COMPITI DI ANALISI, DI PROPOSTA, DI INIZIATIVA. LA COMMISSIONE E' NOMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ED ELEGGE IL PRESIDENTE

CHE DURA IN CARICA PER L'INTERO MANDATO CONSILIARE. LA GIUNTA COMUNALE DEVE CONSULTARE PREVENTIVAMENTE LA COMMISSIONE SU

DA PROPORRE AL CONSIGLIO IN MERITO AD AZIONI, PROGRAMMI,

#### PROGETTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE FEMMINILE.

TITOLO 06

LE FORME DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE ED IL REFERENDUM ART. 34

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

01. SONO TITOLARI DEI DIRITTI CONTEMPLATI NEL PRESENTE TITOLO 06 , LE PERSONE

**MAGGIORMENTE:** 

- A) ISCRITTE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE;
- B) RESIDENTI DA ALMENO DUE ANNI NEL COMUNE, SE IN REGOLA CON LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SOGGIORNO

ART. 35

ISTANZE E PETIZIONI

01. TUTTI I RESIDENTI, CITTADINI ITALIANI O STRANIERI, CHE ABBIANO SUPERATO IL

SEDICESIMO ANNO DI ETA', HANNO IL DIRITTO DI

RIVOLGERE AL SINDACO INTERESSI PUBBLICI, COLLETTIVI E DIFFUSI.

02. IL SINDACO TRASMETTE LE ISTANZE O PETIZIONI AL SETTORE COMPETENTE PER

MATERIA, CHE LE ESAMINA ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI.

QUALORA NON SIA POSSIBILE RISPETTARE TALE TERMINE, DOVRANNO ESSERE OSSERVATE LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER TALI IPOTESI NEL REGOLAMENTO COMUNALE.

- 03. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DA' ATTO DELL'AVVENUTO ESAME E DELLE CONCLUSIONI A CUI SI E' PERVENUTI CON ATTO FORMALE AL QUALE E' DATA ADEGUATA PUBBLICITA'.
- 04. IL DIRITTO DI CUI AL COMMA 01 PUO' ESSERE ESERCITATO DAGLI STRANIERI O APOLIDI, SE IN REGOLA CON LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SOGGIORNO.

ART. 36

DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI COMPETENZA DI QUEST'ULTIMO, REDATTE IN CINQUECENTO (500) SOGGETTI DI CUI ALL'ARTT. 34. IL COMUNE DI ALCAMO, NEI MODI STABILITI CON APPOSITO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

ART. 37

REFERENDUM

01. IL COMUNE DI ALCAMO RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE IL REFERENDUM CONSULTIVO, ANCHE CON FUNZIONE PROPOSITIVA, E IL REFERENDUM ABROGATIVO.

02. LIMITI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO ED EFFETTI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE SONO FISSATI DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.
03. APPOSITO REGOLAMENTO DA EMANARSI NEI SEI MESI SUCCESSIVI ALL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO, DISCIPLINA LE PROCEDURE PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME E PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE E QUANT'ALTRO NON DISCIPLINATO DALLE NORME STATUTARIE.

## ART. 38

REFERENDUM CONSULTIVO

- 01. E' PREVISTO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DI:
- A) ALMENO IL 10% DEI SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 34 LETTERA A);
- B) ALMENO I 3/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI;
- 02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL REFERENDUM I SOGGETTI INDICATI NELL' ARTT. 34 LETTERA A).

## ART. 39

REFERENDUM ABROGATIVE

- 01. E' PREVISTO IL REFERENDUM ABROGATIVO DA INDIRE SU RICHIESTA DI:
- A) 10% DEI SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 34 LETTERA A);
- B) 3/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

#### ART. 40

NORME COMUNI

- 01. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM CONSULTIVO E ABROGATIVO;
- A) LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;
- C) I PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE RELATIVA A: TRIBUTI LOCALI E TARIFFE, ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', DESIGNAZIONI E NOMINE;
- D) I PROVVEDIMENTI INERENTI L'ASSUNZIONE DI MUTUI O L'EMISSIONE DI PRESTITI;
- E) I PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE, O REVOCA DI RAPPRESENTANTI DEL

COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI;

- F) GLI ATTI RELATIVI AL PERSONALE DEL COMUNE;
- G) GLI ATTI DI MERA ESECUZIONE DI NORME STATALI O REGIONALI;
- H) LE MATERIE NELLE QUALI IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESPRIMERSI ENTRO TERMINI STABILITI PER LEGGE O IN CUI NON SIA POSSIBILE LA
- FORMULAZIONE DI UN QUESITO CHIARO, CHE CONSENTA UNA CONSAPEVOLE E SEMPLICE VALUTAZIONE DA PARTE DEL CORPO ELETTORALE;
- I) LE MATERIE GIA' OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NEGLI ULTIMI 05

# ANNI:

- L) GLI ATTI INERENTI LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA MINORANZA.
- 02. LA PROPOSTA DI QUESITO REFERENDARIO PUO' ESSERE ARTICOLATA ANCHE IN PIU'

DOMANDE, PURCHE' COMUNQUE IN NUMERO NON SUPERIORE A

TRE E RIFERIRE ALLA STESSA MATERIA DEL REFERENDUM.

03. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO DA CONTENERE

PRECISE INDICAZIONI CIRCA L'ARGOMENTO, LA DELIBERAZIONE, IL PROVVEDIMENTO CUI SI RIFERISCE E DEVE ESSERE FORMULATO IN TERMINI TALI DA

CONSENTIRE RISPOSTE CHIARE E UNIVOCHE DA PARTE DEI

VOTANTI E DEVE CONCERNERE MATERIA DI ESCLUSIVO PUBBLICO INTERESSE GENERALE.

04. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE CHE DELIBERA IN MERITO ALLA RISPONDENZA DEI

QUESITI ALLE CARATTERISTICHE PREVISTE DAL TERZO COMMA.

ESSA E' COMPOSTA:

- A) DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESIDENTE DI DIRITTO;
- B) DAL SEGRETARIO COMUNALE;
- C) DAL GIUDICE CONCILIATORE;
- D) DAL SEGRETARIO COMUNALE;
- E) DAI MEMBRI DEL DIFENSORE CIVICO. LA COMMISSIONE SI SCIOGLIE DI DIRITTO DOPO L'ESPLETAMENTO DI OGNI CONSULTAZIONE REFERENDARIA.
- 05. ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALLA CELEBRAZIONE DEL REFERENDUM IL

CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO DELL'ESITO DEL REFERENDUM STESSO E PROVVEDE ALL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA.

06. DEVE ESSERE ANNUALMENTE PREVISTA L'INCLUSIONE NEL BILANCIO COMUNALE

DI UN APPOSITO CAPITOLO DI SPESA PER L'EVENTUALE SVOLGIMENTO DI REFERENDUM.

07. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DECADE QUALORA IL COMPETENTE ORGANO COMUNALE PROVVEDE IN CONFORMITA' AI QUESITI PROPOSTI ENTRO IL

TERMINE DI 90 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA FORMALE.

08. NON E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI UNA TORNATA REFERENDARIA IN

UN ANNO NE' POSSANO ESSERE INDETTI REFERENDUM NEI 12

MESI PRECEDENTI LA SCADENZA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO.

09. IL REGOLAMENTO SUI REFERENDUM DISCIPLINERA' PRIORITA' E CRITERI DI SCELTA

IN CONSIDERAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'OGGETTO E DEI TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE, NEL CASO DI PIU' INIZIATIVE REFERENDARIE, SALVA LA POSSIBILITA' DI CONTESTUALE SVOLGIMENTO IN UNA STESSA TORNATA, DI REFERENDUM, SIANO ESSI CONSULTIVI O ABROGATIVI

FINO AD UN MASSIMO DI TRE.

10. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRI OPERAZIONI DI VOTO.

TITOLO 07

L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 41

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CIVICO

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO CUI SONO ASSEGNATE LE

**FUNZIONI** 

INDICATE NEL PRESENTE TITOLO. ESSO E' COMPOSTO DA

TRE MEMBRI ELETTIVI. NELL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI SI AVVARRA' DELLA

COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. NELL`ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI SI AVVARRA' DI APPOSITI LOCALI ED ATTREZZATURE IDONEI MESSI A

DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE'
DELLA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI STESSI COME SARA' DEFINITO IN

DETTAGLIO DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

02. L'ORGANO, IN VIRTU' DELLA SUA STRUTTURA COLLEGIALE, POTRA' OPERARE SECONDO CRITERI ORGANIZZATIVI DI DISTRIBUZIONE DEL LAVORO PER SETTORI DI COMPETENZA.

03. NELL`AMBITO DI TALE ORGANIZZAZIONE AD UNO DEI TRE MEMBRI SPETTERA', IN

VIA ESCLUSIVA, LA MATERIA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-AMBIENTALE E DELLA SALUTE DEI CITTADINI.

ART. 42

**FUNZIONI** 

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO VIGILA SULL'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INDICATE NELL'ARTT. 20.

02. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE PER LA TUTELA DEI CITTADINI RESIDENTI E, GLI STRANIERI E GLI APOLIDI DOMICILIARI NEL

COMUNE E DI CITTADINI NON RESIDENTI CHE STUDIANO O LAVORANO NEL COMUNE,

IN OMESSI O COMUNQUE IRREGOLARMENTE COMPIUTI, DA UFFICI O SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI INDICATE NELL` ARTT. 20 . IN PARTICOLARE L`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO ASSUME TUTTE LE INIZIATIVE NECESSARIE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL TITOLO 04 DEL PRESENTE

STATUTO.

03. PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI I MEMBRI DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DEVONO POTER ACCEDERE AGLI ATTI DELLE

AMMINISTRAZIONI INDICATE NELL` ARTT. 20 E, IN NESSUN CASO, PUO' ESSERE LORO

OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO. L'AMMINISTRAZIONE PONE IN ESSERE LE MISURE NECESSARIE PER CONSENTIRE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

DI PERSEGUIRE EFFICACEMENTE LE PROPRIE FINALITA'.

ART. 43

MODALITA' D'INTERVENTO

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO INTERVIENE IN SEGUITO A SOLLECITAZIONE DI

CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OVVERO DI PROPRIA INIZIATIVA.

02. QUANDO, EFFETTUATI GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI, VENGONO RAVVISATI ATTI,

FATTI, O COMPORTAMENTI IN CONTRASTO CON I PRICIPI DI

IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN VIOLAZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA, L'UFFICIO PUO' STIMOLARE L'AZIONE DISCIPLINARE MENTRE E' TENUTO AD INFORMARE L'AUTORITA' GIUDIZIARIA CIRCA

L'EVENTUALE CONSUMAZIONE DI REATI DI CUI SIA VENUTO A CONOSCENZA.

03. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E GLI ORGANI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELL'UFFICIO SONO TENUTI A PRENDERE FORMALMENTE ATTO DELLE SUE SEGNALAZIONI ED A CONFORMARSI AL CONTENUTO DELLE MEDESIME. OUALORA

DECIDANO DI DISCOSTARSENE DOVRANNO FORNIRE IDONEA MOTIVAZIONE SCRITTA.

## ART. 44

RELAZIONE ANNUALE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE SULLA PROPRIA ATTIVITA' CONTENENTE ANCHE EVENTUALI PARERI E PROPOSTE. IL CONSIGLIO PONE LA RELAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA UTILMENTE CONVOCATA ED ESPRIME SULLA MEDESIMA IL PROPRIO MOTIVATO GIUDIZIO.

## ART. 45

DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DELL`UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E INDENNITA'

**CARICA** 

01. I MEMBRI DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO SONO SCELTI FRA LE PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI ETA' NON INFERIORE AD ANNI TRENTA IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E

CHE OFFRONO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA' ED ESPERIENZA.

02. ESSI VENGONO COSI' DESIGNATI:

A) UNO, CON FUNZIONI DI PRESIDENTE, DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 3/5 DEI CONSIGLIERI;

C) UNO DAL CONSIGLIO COMUNALE FRA UNA TERNA PROPOSTA DALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI. CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 3/5 DEI

CONSIGLIERI. IL PRESIDENTE DEVE ESSERE MUNITO DEL TITOLO DI STUDIO NON INFERIORE ALLA LAUREA CON ESPERIENZA GIURIDICO-

AMMINISTRATIVA.

03. I MEMBRI DURANO IN CARICA QUATTRO ANNI E NON SONO RIELEGGIBILI.

04. L`APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE L`INDENNITA' DI CARICA CHE

NON PUO' ESSERE SUPERIORE E QUELLA PREVISTA PER GLI ASSESSORI COMUNALI. ART. 46

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

01. NON SONO ELEGGIBILI A DIFENSORE CIVICO:

A) I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL PARLAMENTO NAZIONALE,

DELL'ASSEMBLEA REGIONALE, DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E COMUNALE;

- B) IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEI COMITATI DEI GARANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INDICATE ALL' ARTT. 20 :
- C) I MEMBRI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DI PARTITI

POLITICI E ASSOCIAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA;

- D) I MEMBRI DEL CORECO AI SENSI DELLA L.R. 03.12.1991, N. 44;
- E) I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI INDICATE ALL' ARTT. 20.

TITOLO 08

RAPPORTI CON I CITTADINI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 47

**PRINCIPI** 

01. L`ATTIVITA' DELLE AMMINISTRAZIONI INDICATE NELL` ARTT. 20 DEVE SVOLGERSI IN

MODO SEMPLICE, SOLLECITO ED ECONOMICO.

02. NEI CASI IN CUI IL PROCEDIMENTO CONSEGNA OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA OVVERO SIA INIZIATO D'UFFICIO, L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A CONCLUDERLO MEDIANTE L'EMANAZIONE DI UN ATTO ESTERNO SINDACABILE DAGLI INTERESSATI.

03. L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' ISPIRATA AL PRINCIPIO DELL`IMPARZIALITA'

DELLA TRASPARENZA. AL FINE DI DARE ATTUAZIONE A TALE PRINCIPIO E' ASSICURATA LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI ED E' RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL TITOLO 04

04. ALLO SCOPO DI ACCELERARE LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E

DISCIPLINARE CON MAGGIORE STABILITA' E PRECISIONE I

COMPORTAMENTI PROPRI E DEI PRIVATI, OLTRE CHE I DIRITTI E I DOVERI RECIPROCI,

L'AMMINISTRAZIONE FAVORIRA' LA CONCLUSIONE DI ACCORDI

CON GLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI E FATTE SALVE LE

FACOLTA' E LE PROCEDURE PREVISTE DAGLI ARTT. 52, 53, 54, 55, 56.

ART. 48

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

01. OGNI ATTO AMMINISTRATIVO SCRITTO DEVE ESSERE MOTIVATO. LA MOTIVAZIONE

DEVE INDICARE I MOTIVI ESSENZIALI, GIURIDICI E DI FATTO, CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE

ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA.

02. LA MOTIVAZIONE NON E' RICHIESTA:

A) SE LE RAGIONI DELLA DECISIONE RISULTANO DA ALTRO ATTO

DELL'AMMINISTRAZIONE RICHIAMATO NEL TESTO DELL'ATTO:

B) SE PER LA SEMPLICITA' DELL'ATTO O PER LA SUA RISPETTIVITA' LE RAGIONI DELLA

DECISIONE SONO IMPLICATE. NEL CASO DI CUI ALLA

LETTERA A), ASSIEME CON L'ATTO CHE CONTIENE LA DECISIONE, DEVE ESSERE COMUNICATO ALL'INTERESSATO ANCHE L'ATTO IVI RICHIAMATO.

## ART. 49

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. ALLA CONDUZIONE E ALLA ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO PROVVEDE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER MATERIA, SECONDO QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO SULLE STRUTTURE E SUL PERSONALE. IL SINDACO,

SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO DEL CIVICO, DETERMINA PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IN QUANTO NON SIA GIA' DIRETTAMENTE DISPOSTO PER LEGGE, PER REGOLAMENTO, O PER PROGRAMMA, IL TERMINE, DECORRENTE DALL'AVVIO, D'UFFICIO O SU DOMANDA, DEL

PROCEDIMENTO, ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI.

- 02. PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI PROCEDIMENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE COINVOLGANO LA COMPETENZA DI PIU' STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LA GIUNTA, SU PROPOSTA DEL SINDACO, ACQUISITO IL PARERE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, CON PROPRIA MOTIVATA DELIBERAZIONE DETERMINA SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA PREVALENTE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE E DELLA EVENTUALE ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI, NONCHE' L'ORDINE GENERALE DI PRIORITA' DELL'ISTRUTTORIA, IL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ED IL PERSONALE ALLO SCOPO NECESSARIO.
- 03. NELL`AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO SULLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E DEL PERSONALE IL DIRIGENTE DEL SETTORE RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO, PROVVEDE AD ASSEGNARE
- A SE', O AD ALTRO ADDETTO ALLA STRUTTURA DI COMPETENZA, LA RESPONSABILITA' DELLA CONDUZIONE E DELL'ISTRUTTORIA DEL SINGOLO PROCEDIMENTO, ENTRO I TERMINI FISSATI AI SENSI DEL SECONDO COMMA. CONTESTUALMENTE ALL'ASSEGNAZIONE IL PREDETTO DIRIGENTE DI SETTORE PROPONE IL PERSONALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.
- 04. AGLI INTERESSATI E' COMUNICATA LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
- DEL SINGOLO PROCEDIMENTO ED IL NOME DEL FUNZIONARIO SPECIFICATAMENTE PREPOSTO TALE COMUNICAZIONE E' EFFETTUATA, OVE POSSIBILE.

ALL`ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA O DELL`AVVIO D'UFFICIO DEL PROCEDIMENTO, E IN OGNI CASO, ALL`ATTO DELL`ASSEGNAZIONE DI

CUI AL TERZO COMMA E A RICHIESTA DI CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE.

ART. 50

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

A) VALUTA LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA', I REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ED I

PRESUPPOSTI CHE SIANO RILEVANTI PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO:

B) ACCERTA D'UFFICIO I FATTI DISPONENDO IL COMPIMENTO DEGLI ATTI ISTRUTTORI

O ASSUMENDO LE ALTRE INIZIATIVE NECESSARIE ED ADOTTA OGNI MISURA PER L'ADEGUATO E SOLLECITO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA. IN

PARTICOLARE ESSO PUO' CHIEDERE IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI E LA RETTIFICA O L'INTEGRAZIONE DI DICHIARAZIONI O ISTANZE ERRONEE O INCOMPLETE, PUO' ESPRIMERE ACCERTAMENTI TECNICI ED ISPEZIONI ED ORDINARIE ESIBIZIONI DOCUMENTALI;

C) CURA LE COMUNICAZIONI, LE PUBBLICAZIONI E LE NOTIFICAZIONI PREVISTE DALLE

LEGGI E DAI REGOLAMENTI:

D) ADOTTA, IN QUANTO PREVISTO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO NEI TERMINI DI

CUI ALL` ARTT. 49 OVVERO, NEGLI STESSI TERMINI, PROPONE ALL`ORGANO COMPETENTE AD ADOTTARLO, UNO O PIU' PROGETTI DI PROVVEDIMENTO.

02. L'ORGANO COMPETENTE, OVE LO RITENGA NECESSARIO, PUO' DISPORRE UN SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA, FISSANDO A TALE SCOPO UN CONGRUO TERMINE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. IN OGNI CASO L'ORGANO COMPETENTE ADOTTA IL PROVVEDIMENTO ENTRO I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI ALLA DEFINITIVA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA, CON OBBLIGO DI PUNTUALE MOTIVAZIONE SULLE RAGIONI DI DISSENSO OVE INTENDA DISCOSTARSI DALLE PROPOSTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

# ART. 51

COLLABORAZIONE NELLE RELAZIONI INTERAMMINISTRATIVE 01. TUTTI GLI UFFICI CHE NE SIANO RICHIESTI SONO TENUTI A PRESTARE TEMPESTIVA

COLLABORAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, SECONDO QUANTO SPECIFICATO NEL REGOLAMENTO SULLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE ED IL PERSONALE.

ART. 52

COMUNICAZIONI FINALIZZATE AL CONTRADDITTORIO ED ALLA PARTECIPAZIONE

01. L'INIZIATIVA, D'UFFICIO O A RICHIESTA DI UN TERZO, DEL PROCEDIMENTO VOLTO

ALL'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DAL QUALE POSSANO

DERIVARE EFFETTI LIMITATIVI OD ESTENSIVI DI DIRITTI OD INTERESSI LEGITTIMI, COSTITUTIVI DI OBBLIGHI O IMPOSITIVI DI SANZIONI, DEVE

ESSERE COMUNICATA AI SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI SI PRODURRANNO TALI EFFETTI, NONCHE' AI SOGGETTI CHE PER LEGGE DEVONO ESSERE

RAPPRESENTATI IN DETTO PROCEDIMENTO. QUALORA, PER IL NUMERO DI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE, O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PUO' PROVVEDERE A RENDERE

NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL SUCCESSIVO TERZO COMMA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO DEL COMUNE E QUALORA SI RENDA NECESSARIO

ANCHE ATTRAVERSO MANIFESTI E/O COMUNICATI RADIO TELEVISIVI.

02. L'AUTORITA' COMPETENTE DEVE DARE NOTIZIA AI SOGGETTI INTERESSATI DELLA

PROPRIA DETERMINAZIONE DI NON DAR CORSO AL PROCEDIMENTO,

PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI ESSENZIALI, IN ORDINE AD UNA RICHIESTA DA ESSI

AVANZATA.

- 03. NELLA COMUNICAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO ESSERE INDICATI:
- A) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) I FATTI CHE GIUSTIFICANO LA DETERMINAZIONE DI PROCEDERE O DI NON DARE

CORSO ALLA RICHIESTA DELLA PARTE INTERESSATA, AI SENSI DEL SECONDO COMMA;

- C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO;
- D) IN LINEA GENERALE GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI E LE PREVEDIBILI MODALITA',

NONCHE' I TEMPI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.

04. LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE DATA A MEZZO POSTA O COMUNQUE IN FORME

PIU' SEMPLICI, EVENTUALMENTE CONCORDATE CON GLI

INTERESSATI, CHE COMUNQUE CONSENTANO DI ATTESTARE IL RICEVIMENTO DELLA

STESSA.

- 05. NEI CASI IN CUI DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN RILEVANTE PREGIUDIZIO A SOGGETTI DIVERSI DAI DESTINATARI DI ESSO.
- L'AMMINISTRAZIONE E' TENUTA A RENDERE NOTO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO CON

LE MEDESIME FORME DI PUBBLICITA' DI CUI AL COMMA 01 DELL` ARTT. 52 .

ART. 53

INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

01. QUALUNQUE SOGGETTO PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI, DIFFUSI, COLLETTIVI O

PRIVATI, AL QUALE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 54

FORME DEL CONTRADDITTORIO

01. I SOGGETTI E SEGUITO DELLA CUI ISTANZA HA AVUTO AVVIO IL PROCEDIMENTO,

QUELLI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 52 E QUELLI

INTERVENUTI AI SENSI DELL' ARTT. 53 HANNO DIRITTO DI:

- A) PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO FATTO SALVO QUANTO PREVISTO NEL TITOLO 04 .
- B) ASSISTERE PERSONALMENTE ALLE ISPEZIONI E AGLI ACCERTAMENTI VOLTI A VERIFICARE FATTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE;
- C) PRESENTARE DOCUMENTI, MEMORIE ED OPPOSIZIONI SCRITTE CHE L'AUTORITA' HA

OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

D) CHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATI DALL'AUTORITA' COMPETENTE SU FATTI RILEVANTI

AI FINI DELLA DECISIONE.

- 02. IN OGNI CASO, PRIMA DI DECIDERE NEGATIVAMENTE IN ORDINE AD UNA RICHIESTA, L'AMMINISTRAZIONE DEVE CONSENTIRE A CHI L'HA AVANZATA DI ILLUSTRARE PER ISCRITTO LE SUE RAGIONI.
- 03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' RICHIEDERE CHE SIANO ESIBITI DOCUMENTI PERTINENTI

ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, ASSEGNANDO ALLA PARTE UN TERMINE CONGRUO PER L'ESIBIZIONE.

04. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON DEVONO RITARDARE

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO. A TAL FINE IL RESPONSABILE NE STABILISCE LO SVOLGIMENTO, OVE POSSIBILE, FIN DALLA COMUNICAZIONE INIZIALE.

OVVERO NE FISSA I TERMINI NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA, ANCHE MODIFICANDO LA PRECEDENTE COMUNICAZIONE, DANDONE NOTIZIA

PARTI, IN MODO DA RISPETTARE IN OGNI CASO IL TERMINE DI CUI ALL` ARTT. 49 .

ART. 55

**ECCEZIONI** 

01. AD ECCEZIONE DI QUANTO STABILITO NELL` ARTT. 56 , LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI

ARTT. 53 E 54 NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI

DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE INDIRIZZATA ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI AMMINISTRATIVI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE NONCHE' AL PROGEDIMENTI TRIBLITA DI E IN MATERIA DI

PROGRAMMAZIONE, NONCHE' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI PERSONALE.

ART. 56

ISTRUTTORIA PUBBLICA

01. L'ADOZIONE DI PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, DEVONO ESSERE PRECEDUTI

DA ISTRUTTORIA PUBBLICA. PRIMA DELL'APPROVAZIONE

CONSILIARE SONO PUBBLICIZZATI MEDIANTE APPOSITO MANIFESTO, PER CONSENTIRE

AI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI, DI PRESENTARE

OSSERVAZIONI O PROPOSTE ENTRO 30 GIORNI DALL`AVVISO. DETTE OSSERVAZIONI E

PROPOSTE SONO CONGIUNTAMENTE AI PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, SOTTOPOSTI ALL'ESAME DEL C.C. .

02. TUTTI COLORO CHE VI ABBIANO INTERESSE, ANCHE DI FATTO, POSSONO FAR PERVENIRE PROPOSTE ED OSSERVAZIONI SCRITTE.

# ART. 57

PREDETERMINAZIONE E PUBBLICAZIONE DI CRITERI PER L`ATTRIBUZIONE DI AUSILI

01. LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E

L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI, DI QUALUNQUE

GENERE, A PERSONE ED ENTI DI QUALSIASI NATURA, SONO SUBORDINATE ALLE NORME

DI CUI AL REGOLAMENTO COMUNALE PREVISTE DALL` ARTT. 13 DELLA L.R. 30.04.1991 N. 10 .

02. LA PUBBLICITA' DELLE CONCESSIONI DI CUI AL COMMA 01 E' ASSICURATA MEDIANTE L'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA DI CUI ALL' ARTT. 22 DELLE LEGGE 30.12.1991 N. 142, DETTO ALBO

E' CONSULTABILE PRESSO IL SETTORE PROMOZIONE SOCIALE TUTTI I GIORNI FERIALI NELLE ORE DI UFFICIO.

#### ART. 58

CONFERENZA DI SERVIZI

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DI VARI INTERESSI PUBBLICI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AMMINISTRAZIONE PROMUOVE, DI REGOLA, UNA CONFERENZA DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

ART. 59

**PARERI** 

01. OVE DEBBA ESSERE OBBLIGATORIAMENTE SENTITO UN ORGANO CONSULTIVO, ESSO DEVE EMETTERE IL PROPRIO PARERE ENTRO IL TERMINE

PREFISSATOGLI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO O, IN MANCANZA, DAL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE RICHIEDE IL PARERE SECONDO I CRITERI DI CUI AL COMMA 04 DELL` ARTT. 54 OVE IL PARERE NON

**VENGA** 

EMESSO NEI TERMINI PREVISTI, IL RESPONSABILE DEL

PROCEDIMENTO ADOTTA COMUNQUE IL PROVVEDIMENTO O PROPONE IL PROGETTO

DELLO STESSO.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA NON SI APPLICANO IN CASO DI PARERI

RILASCIATI DA ORGANI OD ENTI PREPOSTI ALLA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO TERRITORIALE E SANITARIA.

ART. 60

ACCERTAMENTI TECNICI

01. OVE, PER DISPOSIZIONE ESPRESSA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO, SIA PREVISTO

CHE PER L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DEBBANO ESSERE PREVENTIVAMENTE ACQUISITE LE VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI OD ENTI APPOSITI, E TALI ORGANI OD ENTI NON PROVVEDANO NEI TERMINI PREFISSATI DALLE DISPOSIZIONI STESSE O, IN MANCANZA, DAL RESPONSABILE DEI

PROCEDIMENTO, QUESTI PUO' CHIEDERE LE VALUTAZIONI AD ALTRI ORGANI OD ENTI CHE SIANO DOTATI DI QUALIFICAZIONE E CAPACITA' TECNICA

EOUIPOLLENTI. FISSANDO UN TERMINE.

02. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA NON SI APPLICANO IN CASO DI VALUTAZIONI TECNICHE EFFETTUATE DA ORGANI OD ENTI PREPOSTI ALLA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E SANITARIA.

ART. 61

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DOCUMENTI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. I FATTI, GLI STATI E LE QUALITA' ATTESTATI IN DOCUMENTI, IN POSSESSO DELL`AMMINISTRAZIONE O CHE QUEST`ULTIMA E' TENUTA A CERTIFICARE SONO ACCERTATI D'UFFICIO AI SENSI DELL` ARTT. 50 SU DICHIARAZIONE

DELL'INTERESSATO.

ART. 62

ACCORDI PROCEDIMENTALI NORMATIVI E DI ORGANIZZAZIONE. ACCORDI SOSTITUTIVI

DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI

01. L`AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI, PUO' CONCLUDERE

ACCORDI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CON I

DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO PER SOSTITUIRE QUEST`ULTIMO O PER DISCIPLINARE IL CONTENUTO.

02. FUORI DELL'IPOTESI DI CUI AL PRIMO COMMA, POSSONO ESSERE CONCLUSI ACCORDI AVENTI PER OGGETTO L'ESERCIZIO DI POTESTA'

AMMINISTRATIVE E LE CORRISPETTIVE PRESTAZIONI DI PERSONE FISICHE E

**GIURIDICHE** 

AL FINE DI RAGGIUNGERE OBIETTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

03. ACCORDI DI NATURA ORGANIZZATIVA POSSONO ESSERE CONCLUSI TRA LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL` ARTT. 20 PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE, ANCHE FUORI DALLE IPOTESI PREVISTE DALL` ARTT. 58 .

TITOLO 09

ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

ART. 63

PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEMOCRATICA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. IL COMUNE PERSEGUE PRINCIPI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, SECONDO

MODALITA' E TEMPI CHE VERRANNO DECISI CON APPOSITI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

02. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSUME IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA

PROGRAMMAZIONE DEMOCRATICA NEL REALIZZARE LE PROPRIE

FINALITA' NONCHE' ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE E QUALIFICARE I SOGGETTI ED I BISOGNI SOCIALI NELL'ORGANIZZARE DEL TERRITORIO E NELLA

DETERMINAZIONE COMPLESSIVA DELL'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE IL DIRITTO DEI CITTADINI, DELLE

FORMAZIONI SOCIALI INTERMEDIE, DEGLI ENTI E DELLE ORGANIZZAZIONI CHE ESPRIMONO INTERESSI ED ISTANZE DI RILEVANZA SOCIALE, A

PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLE SUE SCELTE PROGRAMMATICHE. A TAL FINE, IL TERRITORIO COMUNALE, COSTITUISCE

CRITERIO PRINCIPALE PER L'ELABORAZIONE DI INDIRIZZI

POLITICO-AMMINISTRATIVI CHE SIANO IL RISULTATO DEL COLLEGAMENTO, NEI PROCESSI DECISIONALI PUBBLICI, FRA LA POPOLAZIONE COMUNALE E LE ASSEMBLEE ELETTIVE. LA GIUNTA COMUNALE RAPPRESENTA LO STRUMENTO DI

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATO AD ESEGUIRE LE DECISIONI DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE E DELLA POPOLAZIONE COMUNALE. 04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PERSEGUE IL RACCORDO FRA GLI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE REGIONALI E LOCALI. CONCORRE QUALE SOGGETTO ALLA PROGRAMMAZIONE, ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STATALI E REGIONALI, PROVVEDE, IN ARMONIA CON GLI INDIRIZZI DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE, ALLA FORMAZIONE DEL PROGRAMMA

COMUNALE ED ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI SPECIFICI PIANI D'INTERVENTO, ASSICURANDO LA PARTECIPAZIONE E L'AUTONOMO APPORTO DELLE

ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI PUBBLICI, DIFFUSI E COLLETTIVI RADUNATE NELLA CONSULTA.

05. L`ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEVE ESSERE FINALIZZATA A RESTITUIRE IN FORMA

DI PRESTAZIONE CONCRETA, LA DOMANDA SOCIALE COLLEGATA

AL SODDISFACIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI DALLA PROGRAMMAZIONE. ESSA

PERTANTO DEVE ESSERE IMPRONTATA AI PRICIPI DELLA

DEMOCRAZIA ORGANIZZATIVA E DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLE TECNICHE D'INTERVENTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AL FINE DI VALORIZZARE LA QUALITA' E L'EFFICACIA DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, LA CAPACITA' LAVORATIVA, L'AUTONOMIA, LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL COLLABORATORE COMUNALE E DI SVILUPPARE LA PARTECIPAZIONE ED IL CONTROLLO

DEI CITTADINI NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DECISIONALI DEL

COMUNE, NONCHE' DI MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE ISTITUZIONI ELETTIVE. 06. L'ATTIVITA' DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMUNALI DEVE SVOLGERSI PER

PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI, ANCHE DI TIPO INTERSETTORIALE, E DEVE ASSUMERE CARATTERISTICHE DI INTERDISCIPLINARIETA'.

NEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAI PROGRAMMI E DAI PROGETTI FINALIZZATI L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEVE ESSERE STRUTTURATO SECONDO PERCORSI MIRATI ALLA QUALITA' DEI RISULTATI ED ALLA RICONOSCIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI TUTTI I LAVORATORI.

QUALUNQUE SIA LA LORO PROFESSIONALITA'.

07. NELL`ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI URBANISTICI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO

L'AMMINISTRAZIONE SI AVVARRA', DI REGOLA DELLE PRESTAZIONI DI PROPRI TECNICI

DIPENDENTI, SALVO IL CASO CHE IL CARICO DI LAVORO

ASSEGNATO LORO NON LO CONSENTA O CHE NON NE ABBIANO LA COMPETENZA. IN

QUESTO CASO L'AMMINISTRAZIONE DARA' INCARICO A LIBERI PROFESSIONALI.

08. L'ANALISI DELLE PROCEDURE E DELLE FUNZIONI DA SVOLGERE NELL'AMBITO DEI

PIANI DI LAVORO E LA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE RELATIVE

ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE, ALLA PROFESSIONALITA' NECESSARIE, AI COMPITI,

ALLA VALUTAZIONE DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO,

ALLA PREFIGURAZIONE DEI TEMPI D'ATTUAZIONE, ALLE INDICAZIONI SULLE INIZIATIVE

DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, AI

CRITERI PER LE VERIFICHE E VALUTAZIONI DEI RISULTATI CONSEGUITI NELLE SCADENZE PREFISSATE, AI RENDICONTI CRITICI DELLE ATTIVITA'

SVOLTE IN RAPPORTO CON LE RISPOSTE IMPIEGATE, DEVONO SVOLGERSI, CON LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI, IN APPOSITE CONFERENZE DI ORGANIZZAZIONE.

- 09. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:
- A) L'ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;
- B) L'ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI, DEI SERVIZI, E UFFICI, IN BASE AI CRITERI DI

AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI RESPONSABILITA', DI PROFESSIONALITA' ED ENTRO I

LIMITI DI CLASSIFICAZIONE DELL'ENTE STABILITI DA LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI, ASSICURANDO LA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI.

ART. 64

STRUTTURA DELL'ENTE

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DISTINTE IN:

A) SETTORI;

B) SERVIZI;

C) UFFICI. A TALI STRUTTURE ORGANIZZATIVE SONO ATTRIBUITE LE COMPETENZE

AFFERENTI LE MATERIE RELATIVE ALLE AREE DI ATTIVITA' DEL COMUNE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE DI FUNZIONARI E AI DIPENDENTI DA DEFINIRE CON APPOSITO REGOLAMENTO. NELLE MORE DI UN DEFINITIVO RIORDINO AD OGNI SETTORE NON PUO' ESSERE ASSEGNATA PIU' DI

UNA DELEGA-ASSESSORIALE. CON UNA DELEGA ASSESSORIALE POSSONO ESSERE ASSEGNATE COMPETENZE DI PIU' SETTORI.

02. LE VARIAZIONI ALL'ORGANIGRAMMA NELL'AMBITO DEL SETTORE, NONCHE' L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI E AGLI UFFICI E' DISPOSTA DALL'ASSESSORE SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE DI SETTORE, SENTITO

SEGRETARIO. DI TALI PROVVEDIMENTI SARA' DATA FORMALE COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO GENERALE.

03. LA MODALITA' DEL PERSONALE NELL'AMBITO DEI VARI SETTORI E' DISPOSTA DAL

SINDACO O SUO DELEGATO, SULLA SCORTA DI UNA RELAZIONE PRESENTATA DAL SEGRETARIO GENERALE, SENTITI I DIRIGENTI DI SETTORE INTERESSATI.

04. AD OGNI UNITA' ORGANIZZATIVA, COMPRESE QUELLE DI STAFF O DI PROGETTO, E'

PREPOSTO UN RESPONSABILE CHE RISPONDE DELLO

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI O DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ASSEGNATO ALLE STESSE. AD OGNI DIRIGENTE DI SETTORE DEVE ESSERE GARANTITA L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO COMPITO CHE DEVE ESSERE ESPLETATA SEMPRE SECONDO LE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO ORGANICO DETTA NORME IN MATERIA DI MANSIONI, DI RESPONSABILITA' E MOBILITA' DEL PERSONALE.

ART. 65

INCOMPATIBILITA'

01. LA QUALITA' DI DIPENDENTE COMUNALE E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRO UFFICIO RETRIBUITO A CARICO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE O IMPIEGO PRIVATO. E' ALTRESI' INCOMPATIBILE L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE PROFESSIONE, COMMERCIO ED INDUSTRIA, LA CARICA DI

AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, SINDACO O ALTRO CONSIMILE, SIA RETRIBUITA IN TUTTE LE SOCIETA' COSTITUITE A FINE DI LUCRO. E' CONSENTITO AI DIPENDENTI COMUNALI DI SVOLGERE SOLTANTO LE FUNZIONI E GLI INCARICHI DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DELL' ARTT. 224 DELLA L.R. 15.03.63 N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, CON LE MODALITA' IN ESSO SPECIFICATE.

ART. 66

ORGANIZZAZIONE SINDACALE E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI 01. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI

LAVORATORI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ENTE, CONSULTAZIONE CON I SINDACALI.

02. LA RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI COMUNALI E' DETERMINATA DALL'AMBITO

DELLA LORO AUTONOMIA DECISIONALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE. E' INDIVIDUATA E DEFINITA RISPETTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DI CIASCUN OPERATORE SI ESTENDE AD OGNI ATTO O FATTO COMPIUTO QUANDO IL COMPORTAMENTO TENUTO DAL DIPENDENTE NELL'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI SUPERA TALI LIMITI.

03. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

O DA UN SUO DELEGATO CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE. LA DESIGNAZIONE DOVRA' AVVENIRE MEDIANTE VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO AL QUALE POTRA' PARTECIPARE TUTTO IL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO. VERRA' ELETTO IL DIPENDENTE CHE AVRA' RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. LA DATA DELLA ELEZIONE VERRA'

STABILITA DAL SINDACO CON APPOSITO PROVVEDIMENTO DA PUBBLICARE ALL'ALBO PRETORIO 10 GIORNI PRIMA DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 67

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL

SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRAINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO

DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL`ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE.

PUO'

RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E

L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, RICHIEDENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL DIRIGENTE

DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA

DIRITTO DI VOTO. ASSICURA LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

05. PARTECIPA ALLA CONFERENZA DEI DIRIGENTI, ALLA CONFERENZA DI PROGRAMMA.

06. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI

STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

- A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE:
- B) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE

DEGLI UFFICI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

C) VIGILA PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI

AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO

DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

D) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA'

DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

- E) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE:
- F) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.
- 07. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 68

IL VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO

COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA OD IMPEDIMENTO.

ART. 69

**I DIRIGENTI** 

01. I DIRIGENTI ORGANIZZANO E DIRIGONO GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI AI

QUALI SONO PREPOSTI E IL PERSONALE IN ESSO INQUADRATO O ASSEGNATO, SECONDO I CRITERI E LE NORME STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E

DAL REGOLAMENTO. ESERCITANO I COMPITI DI DIREZIONE, PROPULSIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE STRUTTURE DELLE QUALI SONO RESPONSABILI, ASSICURANDO L'IMPARZIALITA', LA LEGALITA' E LA RISPONDENZA ALL'INTERESSE PUBBLICO DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E SERVIZI DA

LORO DIPENDENTI.

02. AI DIRIGENTI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI DEL PRESENTE TITOLO E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' DELLE GESTIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AI COMPITI ED ALLE FUNZIONI DEGLI

UFFICI E SERVIZI DA LORO DIPENDENTI, CHE VIENE DAGLI

STESSI ESERCITATA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI DAGLI STESSI

ESPRESSI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONE AI DIRIGENTI DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI DI CUI AL PRESENTE COMMA.

03. I DIRIGENTI, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, ELABORANDO STUDI, PROGETTI E PIANI OPERATIVI DI

ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI; PREDISPONGONO PROPOSTE DI ATTI DELIBERATIVI E NE ASSICURANO L'ESECUZIONE;

DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA

OPERATIVA DI CUI SONO RESPONSABILI, ASSICURANDO LA

MIGLIORE UTILIZZAZIONE ED IL PIU' EFFICACE IMPIEGO DEL PERSONALE E DELLE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE, SECONDO LE DIRETTIVE

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DI GESTIONE

AMMINISTRATIVA I DIRIGENTI DISPONGONO L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI ELETTIVI, CON TUTTI I COMPITI E LE POTESTA' A TAL FINE NECESSARI, COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI

CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO. GLI ATTI A RILEVANZA ESTERNA DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI SONO DEFINITI DAL

REGOLAMENTO CHE FISSA I LIMITI DELLA LORO POTESTA' DISCREZIONALE.

04. SPETTANO AI DIRIGENTI COMPETENTI PER SETTORE LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA, LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE

D'APPALTO E LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI. IN CASO DI TEMPORANEA ASSENZA O

IMPEDIMENTO, IL SINDACO INCARICA UN ALTRO DIRIGENTE PER LA FUNZIONE.

05. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, SOTTOPOSTA ALLA G.C. E AL C.C. , IL DIRIGENTE DEL SETTORE INTERESSATO O, IL FUNZIONARIO DEL

SETTORE PIU' ELEVATO IN GRADO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE, ESPRIME IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA'

TECNICA. ANALOGO PARERE VIENE ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE.

06. I DIRIGENTI ASSISTONO TRANNE DIVERSA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE ALLE

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER RELAZIONARE SU SPECIFICI ARGOMENTI TECNICI. SU RICHIESTA DEL SINDACO O DI UN ASSESSORE I DIRIGENTI ASSISTONO ALLE SEDUTE DI G.C. PER RELAZIONARE SU SPECIFICI ARGOMENTI. ESSI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, IN RELAZIONE

AGLI OBIETTIVI STABILITI DAGLI ORGANI ELETTIVI, DELLA

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

07. NELL`ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI DI SOPRINTENDENZA IL SINDACO PUO' RICHIEDERE AI DIRIGENTI E/O FUNZIONARI SPIEGAZIONI PER

SPECIFICHE DISFUNZIONI RILEVATE NELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI SETTORI AI

QUALI ESSI SONO PREPOSTI E/O PER L'EVENTUALE MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

08. LA GIUNTA COMUNALE PUO' REVOCARE ANTICIPATAMENTE LA PREPOSIZIONE DEL

DIRIGENTE AL SETTORE ANCHE IN CASO DI GRAVI IRREGOLARITA'

NELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI O IN CASO DI INEFFICIENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA', SALVO I CASI RICONDUCIBILI A RAGIONI

OBIETTIVE ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE SEGNALATE DAL DIRIGENTE MEDESIMO.

09. AL FINE DI ASSICURARE UN SEMPRE PIU' ALTO GRADO DI EFFICIENZA E FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI, NONCHE' PER ASSICURARE ALTRESI' ALL`APPARATO DIRIGENTE COMUNALE UNA SEMPRE PIU' ALTA PROFESSIONALITA', LA G.C. CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DISPONE LA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI DI SETTORE, CON ESCLUSIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI SPECIFICHE PER COMPETENZA DI MATERIE.

ART. 70

DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

01. IL SETTORE FUNZIONALE COSTITUISCE LA STRUTTURA DI MASSIMA DIMENSIONE

PRESENTE NELL`ENTE ED E' DIRETTO DA UN DIRIGENTE DI SETTORE. NEL CASO DI MOMENTANEA VACANZA DEL POSTO LA GIUNTA COMUNALE

PUO' INCARICARE IL VICE DIRIGENTE DELLA REGGENZA DEL SETTORE NEL QUALE SI E' VERIFICATA LA VACANZA DEL POSTO.

02. I SERVIZI, GLI UFFICI E LE UNITA' OPERATIVE SONO ORGANIZZATE E DIRETTE IN

CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL` ARTT. 01 COMMA 01 LETTERA C) DELLE L.R. 48/90

E DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO.

03. PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI ED IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI CHE

PER LA LORO PARTICOLARE RILEVANZA E L'UNITARIETA'
DELL'AZIONE DA ATTUARE RICHIEDONO PER MEDIO TEMPO L'ATTIVITA'
COORDINATA

DI PIU' SETTORI QUESTI, PUR MANTENENDO LA LORO AUTONOMIA, VENGONO TEMPORANEAMENTE ASSOCIATI, CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, IN AREA DI INTERVENTO FUNZIONALE ALLE REALIZZAZIONI SUDDETTE. LE MODALITA' DI ATTUAZIONE E L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

04. I POSTI DI RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI O SERVIZI, DI QUALIFICA **DIRIGENZIALE O** 

DI ALTA SPECIALIZZAZIONE, POSSONO ESSERE COPERTI

MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O.

ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO,

FERMI RESTANDO I REQUISITI SOPRA RICHIESTI PER LA QUALIFICA DA RICOPRIRE.

DURATA DEL CONTRATTO E' RAPPORTATA ALLE PARTICOLARI

ESIGENZE CHE HANNO MOTIVATO L'ASSUNZIONE E NON PUO' COMUNQUE AVERE DURATA SUPERIORE A TRE ANNI, COMUNQUE RINNOVABILI.

05. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE IL COMUNE, PER IL CONSEGUIMENTO DI

OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, SI AVVALGA DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

IL PROVVEDIMENTO DI INCARICO DEFINISCE LA DURATA, NON SUPERIORE A QUELLA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, IL COMPENSO E LA COLLABORAZIONE DELL'INCARICATO A SUPPORTO DELLA STRUTTURA DELL'ENTE.

#### ART. 71

CONFERENZA DEI DIRIGENTI E CONFERENZA DI PROGRAMMA

01. LA CONFERENZA DEI DIRIGENTI E' PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE. ED E'

COSTITUITA DA TUTTI GLI APPARTENENTI ALLE QUALIFICHE

DIRIGENZIALI. LA CONFERENZA COORDINA L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

DELL'ENTE, STUDIA E DISPONE LE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI E

PROPONE LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE RITENUTE NECESSARIE PER REALIZZARE LA

COSTANTE EVOLUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. LA

CONFERENZA DEI DIRIGENTI TIENE LE SUE RIUNIONI ALMENO UNA VOLTA OGNI DUE

MESI ED IN OGNI OCCASIONE IN CUI IL PRESIDENTE. PER

PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEI COMPONENTI, NE CONSTATI LA NECESSITA'.

02. PER COORDINARE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI, PROGETTI DI INIZIATIVE **CHE** 

RICHIEDONO L'INTERVENTO DI PIU' AREE FUNZIONALI, IL

DIRIGENTE INCARICATO CONVOCA UNA CONFERENZA DEI DIRIGENTI DEI SETTORI INTERESSATI, NELLA QUALE VENGONO ADOTTATE LE DECISIONI E PROMOSSI I PROVVEDIMENTI PER ATTUARE, NEL PIU' BREVE TEMPO, LE

**DELIBERAZIONI** 

ADOTTATE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DEL COMUNE.

03. I VERBALI DELLE RIUNIONI SONO TRASMESSE AL SINDACO.

# ART. 72

RELAZIONI SINDACALI

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, CONCERNENTI LO **STATO** 

GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO APPLICATI CON PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI COMPETENTI DELL'ENTE. 02. LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRIMO COMMA IN MATERIE RISERVATE

ALLA POTESTA' NORMATIVA DEL COMUNE VENGONO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO PER LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

03. GLI ACCORDI IN SEDE DECENTRATA CONCLUSI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI NELLE MATERIE IN CUI ESPRESSAMENTE LA LEGGE O I REGOLAMENTI DELL'ENTE LO PREVEDANO DEVONO RIGUARDARE LA DISCIPLINA GENERALE DELL'ISTITUTO E SONO APPROVATI CON PROVVEDIMENTO CONSILIARE CHE DEVE CONTESTUALMENTE PROVVEDERE ALLE EVENTUALI MODIFICHE DELLA NORMATIVA DELL'ENTE.

TITOLO 10

**SERVIZI** 

ART. 73

IL PIANO GENERALE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE APPROVA IL PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI SVOLTI DAL COMUNE. IL PIANO DEVE INDICARE: L'OGGETTO, LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, LA FORMA DI GESTIONE, LE DOTAZIONI PATRIMONIALI E DI PERSONALE, LE FINALITA' CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA GESTIONE. IL PIANO DEI SERVIZI, ED IL PIANO FINANZIARIO DI INVESTIMENTO E GESTIONE. IL PIANO DEI SERVIZI, UNA VOLTA APPROVATO, COSTITUISCE UN ALLEGATO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

02. L'ASSUNZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DA PARTE DEL COMUNE DEVE ESSERE CORREDATA DA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO CHE CONTENGA IDONEE MOTIVAZIONI CIRCA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA ANCHE CON RIFERIMENTO

ALL`AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ED AGLI ALTRI SERVIZI GESTITI DAL COMUNE.

03. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IL COMUNE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DEI

PROPRI SERVIZI, AL FINE DI VALUTARE SE LE FORME DI GESTIONE IN ATTO, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'AMBITO TERRITORIALE, SIANO LE PIU'

IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE E NELLO STATUTO.

04. A SEGUITO DELLE RISULTANZE DERIVANTI DALL`ATTO DI RICOGNIZIONE, IL COMUNE ASSUME LE NECESSARIE INIZIATIVE VOLTE ALLA SCELTA DELLE FORME OTTIMALI DI GESTIONE.

ART. 74

FORME DI GESTIONE

01. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
02. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE

AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZI O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE. 03. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA

MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI OVVERO CONSORZIO. 04. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE

IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E CONTROLLO DEGLI UTENTI, OVVERO MODALITA' DI AUTOGESTIONE DA PARTE DI COMUNITA' DI

UTENTI E DI LAVORATORI. IN PARTICOLARE IL COMUNE INCORAGGIA LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI AFFIDATI A COSTITUENDE SOCIETA' DI CAPITALE FAVORENDO L'AZIONARIO POPOLARE.

05. QUALUNQUE SIA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA PER L'ORGANIZZAZIONE DEI

SERVIZI DOVRANNO ESSERE PREVISTI CRITERI E FORME DI RACCORDO, FRA IL SOGGETTO GESTORE ED IL COMUNE, IDONEI AD ASSICURARE IL

PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE.

ART. 75

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI.
02. LE AZIENDE SPECIALI HANNO AUTONOMIA IMPRENDITORIALE NELL`AMBITO DELLE

COMPETENZE FISSATE DALLO STATUTO COMUNALE E DEGLI INDIRIZZI DATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED OPERANO PER LA RICERCA DELLA QUALITA' AMBIENTALE TERRITORIALE, CON IL CONSENSO DEMOCRATICO DELLE POPOLAZIONI.

03. LE AZIENDE SPECIALI ADOTTANO ALLA BASE DELLA LORO INIZIATIVA IMPRENDITORIALE IL PRINCIPIO DEL CONTENIMENTO ENTROPICO E DELLA DIMINUZIONE DEGLI SPRECHI ENERGETICI, TANTO A LIVELLO DELLE RISORSE NATURALI IMPIEGATE QUANTO A LIVELLO DEL PROPRIO SISTEMA DI RELAZIONI ESTERNE ED INTERNE; PERTANTO OPERANO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI

SCELTE ENERGETICAMENTE SOSTENIBILI, INTEGRATE, RICONOSCIBILI, CONVENIENTI E CONTROLLABILI.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUEST'ULTIMI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

ART. 76 ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI. CHE

**NECESSITANO** 

DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE

ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO

REGOLAMENTO DI

DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA'

DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO

TECNICO-FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I

FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA DETERMINA ALTRESI', LA DOTAZIONE

ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE NORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE CHE LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE POSSA

ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI FINALITA'

STATUTARIE COERENTI CON QUELLE PERSEGUITE DALLA ISTITUZIONE MEDESIMA. GLI

INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO

COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DI

BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

#### ART. 77

NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

01. IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE

E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL SINDACO SULLA

BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI,

COMPROVANTI I REQUISITI DI QUALIFICATA PROFESSIONALITA', CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. NON POSSONO ESSERE NOMINATE PERSONE CHE ABBIANO PRECEDENTI PENALI

CON SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO.

03. LA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA E DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA DALLA GIUNTA PREVIO CONCORSO PUBBLICO OVVERO PUO' AVVENIRE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO.

04. IL PRESIDENTE, I SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI, SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

05. ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE

SPECIALI DIMISSIONARI, REVOCATI O CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL SINDACO.

TITOLO 11 NORME FINALI E TRANSITORIE

01. FINO A QUANDO NON SARA' RIELETTO IL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE NORME PREVISTE NELLA L.R. 26.08.1992 , N. 07 , LE NORME PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO CHE FANNO RIFERIMENTO AGLI ISTITUTI INTRODOTTI CON LA PREDETTA LEGGE NON TROVANO APPLICAZIONE. TRANSITORIAMENTE E FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME DI CUI AL COMMA

01 , IN APPLICAZIONE DEL COMMA 03 DELL` ARTT. 33 DELLE LEGGE 08.06.90 N. 142 RECEPITA DALLA L.R. 11.12.91 N. 48 POSSONO FARE PARTE DELLA

GIUNTA COMUNALE UNO O PIU' ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 79

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE AI SENSI DELL` ARTT. 04 DELLA LEGGE 1990

N. 142, DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. .